



**Modello Organizzativo  
ex D.LGS. 231/01  
di Green Ravenna srl**

**Revisione 1  
Edizione Febbraio 2020**

## 1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

### 1.1 Premessa

Green Ravenna Srl è una società che attualmente si occupa della distribuzione e commercio, in Italia e all'estero di prodotti per la difesa e la nutrizione delle piante.

Seppur ritenuta "Produttore" ai fini della normativa dei concimi e fertilizzanti, l'attività esercitata da Green Ravenna, al momento della redazione del presente MOG, risulta essere esclusivamente commerciale.

Ebbene, in data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300- il Decreto Legislativo n. 231 (da qui in avanti, il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale). I diretti destinatari della disciplina in esame sono gli organismi con personalità giuridica, nonché le società ed associazioni prive di personalità giuridica (art.1 comma 2 D.lgs. 231/2001) con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, di quelli non economici e aventi funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità dell'ente può essere esclusa se esso ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e, più in generale, ha ottemperato alle disposizioni previste dal decreto in esame.

L'azienda nell'ambito della propria corporate governance, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati. L'attuazione del Modello di organizzazione e gestione (d'ora in avanti "Modello" o MOG) risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società ed alla tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e consumatori). In questo senso l'attuazione della norma può essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del Codice Etico.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, insieme al Codice Etico e agli ulteriori elementi della governance societaria uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto dell'azienda.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto, con l'obiettivo di costituire l'esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda la piena consapevolezza dei rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate dall'azienda stessa;
- individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi aziendali (anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), poiché si tratta di comportamenti in contrasto con i principi etico-sociali della società oltre che con le disposizioni di legge;
- consentire all'azienda, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

## 1.2 I soggetti autori del reato

Secondo il Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel suo interesse, da:

- **cd. "soggetti apicali"**, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (**c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione"**).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2 del Decreto) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

## 1.3L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente giudicato responsabile della commissione dei reati sopra menzionati sono:

### 1) sanzione pecuniaria

viene applicata per "quote", in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. L'importo di ciascuna quota è fissato dal Giudice da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1549,00 sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

### 2) sanzioni interdittive

sono applicabili anche quale misura cautelare ed hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Esse possono consistere in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- f) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- g) pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

In alcuni casi il giudice, in alternativa all'applicazione della sanzione che determina l'interruzione dell'attività, può disporre la prosecuzione dell'attività e la nomina di un commissario giudiziale (ad esempio quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività).

Nei casi previsti dall'art. 16 del Decreto si può arrivare anche all'interruzione definitiva dell'esercizio dell'attività.

L'art. 13 prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi in relazione ai casi espressamente previsti dalla legge (reati contro la pubblica amministrazione, alcuni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti contro la personalità individuale) e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-sexies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

#### **1.4 L'interesse o il vantaggio per le Società**

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *"nell'interesse o a vantaggio della Società"* e non *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5 comma 1 e 2).

Ne deriva che la responsabilità della società sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio (patrimoniale o meno) per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini *"interesse"* e *"vantaggio"*, la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza *"soggettiva"*, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo *"oggettivo"* riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente

di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*, viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

L'art. 12 primo comma lett.a) stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Pertanto se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, la Società sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui, infine, si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

### 1.5 L'esonero della responsabilità

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità le società devono elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze delle realtà aziendale di riferimento.

In tal senso l'art. 6 del decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI GREEN RAVENNA SRL**

GREEN RAVENNA SRL, al fine di uniformarsi a quanto disposto dal Decreto e successive integrazioni e di garantire correttezza ed eticità nello svolgimento delle proprie attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un proprio Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito MOG o Modello).

L'adozione del Modello è finalizzata da un lato a determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori di GREEN RAVENNA SRL delle disposizioni contenute nel Decreto e dall'altro istituire un complesso organico di principi e procedure idonei a gestire un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti.

Il MOG adottato da GREEN RAVENNA SRL:

- 1) identifica e valuta i rischi aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- 2) individua un sistema di controllo preventivo;
- 3) adotta un codice etico e il relativo sistema sanzionatorio;
- 4) prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza permanente.

### **2.1 Destinatari del Modello**

Sono destinatari del MOG (di seguito i "Destinatari") i componenti del CdA di GREEN RAVENNA SRL, i soggetti coinvolti nelle funzioni di Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i partner commerciali e i fornitori.

Più in generale il Modello è destinato a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori e - in via generale - a tutti i terzi che agiscono per conto della società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Il rispetto del Modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali che obbligano i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner, clienti o fornitori) al rispetto delle previsioni del modello.

### **2.2 Struttura del MODELLO**

Il Presente MOG è costituito da:

- Parte generale
- Parti speciali

### 3. IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Le caratteristiche essenziali del metodo seguito per la costruzione del MOG corrispondono ad un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (Risk Management e Risk Assessment).

In questo contesto il MOG deve prevenire e gestire efficacemente i rischi identificati riconducendoli ad un livello di rischio definito “accettabile”, che può essere identificato in un «*sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente***», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l’elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell’azienda sia all’oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un mero errore di valutazione delle direttive medesime.

#### 3.1 Le fasi di costruzione del Modello

La costruzione del MOG adottato da GREEN RAVENNA SRL è stata scandita dalle seguenti fasi:

##### 1) FASE DIAGNOSTICA

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione, pianificazione, comunicazione e avvio del Progetto;
- Raccolta documentazione ed informazioni preliminari;
- Interviste e surveys ai soggetti apicali ed ai loro sottoposti adibiti a mansioni sensibili.

##### 2) RISK ASSESSMENT

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Identificazione e analisi delle aree a rischio;
- Identificazione degli specifici processi sensibili ai reati Decreto 231 emersi dall’analisi di dettaglio;
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di reati a cui ciascun processo risulta esposto, potenziali modalità attuative, funzioni organizzative coinvolte;
- Gap Analysis e definizione dei protocolli e/o procedure necessarie per ritenere il rischio accettabile.

##### 3) REALIZZAZIONE DEL MOG

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Predisposizione del Codice Etico;
- Realizzazione della parte generale del MOG;
- Realizzazione delle parti speciali del MOG;

Nelle parti speciali del Modello vengono specificamente analizzate le singole fattispecie di reato, le aree sensibili aziendali, le funzioni responsabili, i protocolli e le norme di comportamento per rendere il rischio di commissione dei reati presupposto accettabile anche attraverso una matrice di rischio P x D.

### 3.a LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In particolare per la “Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato ” è stata presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare Gravità (Impatto/Danno) G, dall’altro la Probabilità P che il reato possa essere commesso.

Al fattore “Gravità (Impatto/Danno) G” è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore “sensibilità” del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte anche attraverso specifiche interviste con le stesse. All’interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l’ente può incorrere. Tutto ciò precisando che Green Ravenna Srl mira a presidiare l’accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D.Lgs 231/2001 per prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario.

Il fattore “Probabilità P” sempre con valore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, prassi aziendali, autorizzazioni, ecc...), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati. La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori “Gravità (Impatto/Danno) G” e Probabilità P.

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori:

$$R = G \times P \quad R = \text{Gravità (Impatto/Danno)} \times \text{Probabilità}$$

G = Gravità (Impatto/Danno)

Rappresenta la conseguenza materiale dell’evento

P = Probabilità

Rappresenta la probabilità che il fatto si verifichi

Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l’evento si verifichi:

---

## Livello del Rischio

Si può iniziare/passare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4) ( Tav. 4).

## Matrice per la classificazione del Rischio

G (Gravità) Impatto/Danno	Probabilità P			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

## Classificazione del Rischio

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla2
1 - 2	Trascurabile - Improbabile	Poco dannoso	T
3 - 4	Basso – Poco probabile	moderatamente dannoso	B
6 - 8	Medio – Probabile	Dannoso	M
9 - 12 - 16	Alto – Effettivo – Reale	Molto dannoso	A

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruamente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo

Alla fine di tutto il processo e all'atto della "Mappatura" del rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto si dovrà distinguere:

- 1) reati che non hanno possibilità di essere commessi nel contesto aziendale;
- 2) reati per cui esiste la possibilità di essere commessi;

A questo punto per quelli per cui esiste la possibilità di essere commessi si valuta il Rischio Finale di commissione che dovrà risultare accettabile sulla base delle procedure/protocolli presenti nella realtà aziendale.

## STIMA DELL' AREA RISCHIO

Contestualmente alla determinazione dell'esposizione del Reato o Illecito si valuta:

- qual è la probabilità che dal pericolo, al quale il settore è esposto possa derivare un illecito o la commissione di un reato;
- qual è l'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.

La stima viene effettuata utilizzando le informazioni acquisite nella fase di

"Valutazione dell'esposizione" e utilizzando la scala semi-quantitativa descritta qui di seguito:

Scala delle probabilità che avvenga un danno In Riferimento all' Evento (Reato) vagliato

	Probabilità	Definizione
1	Trascurabile Improbabile Irrilevante	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono noti episodi già verificati, e/o</li> <li>- L'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o</li> <li>- Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità in azienda, e/o</li> <li>- rischi a livello di assenza di probabilità (Improbabile – Trascurabile – Irrilevante) e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o</li> <li>- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti, e/o</li> <li>- non sono noti eventi o episodi già verificatisi.</li> </ul>

2	<p><b>Basso</b> <b>Poco probabile</b> <b>Tollerabile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono noti rari episodi già verificati, e/o</li> <li>- l'evento può verificarsi solo in circostanze particolari, e/o</li> <li>- il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in azienda, e/o</li> <li>- rischi con probabilità trascurabile (Poco Probabile - Tollerabile – Basso) e/o</li> <li>- il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate, e/o</li> </ul>
3	<p><b>Medio</b> <b>Probabile</b> <b>Moderato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o</li> <li>- il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o</li> <li>- il verificarsi dell'evento susciterebbe scarsa sorpresa in azienda, e/o</li> <li>- rischi con probabilità di esposizione media (Probabile - Moderato – Medio) che l'impresa deve gestire e governare, e/o</li> <li>- il pericolo può provocare un danno anche se in modo automatico o diretto, e/o</li> <li>- è noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire un danno.</li> </ul>
		Rischio effettivo (esistente, concreto, reale) che l'impresa o ente deve eliminare o neutralizzare
4	<p><b>Alto</b> <b>Effettivo</b> <b>Reale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono noti episodi in cui la commissione ha causato danno, e/o</li> <li>- il pericolo esiste e può trasformarsi in danno con una correlazione diretta, e/o</li> <li>- il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità in azienda, e/o</li> <li>- rischi con elevato livello di probabilità di impatto che rappresentano un rischio NON accettabile (Molto Probabile – Intollerabile - Alto) che l'impresa deve assolutamente eliminare, e/o</li> <li>- esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato e/o</li> <li>- si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.</li> </ul>

**Scala dell'entità del Danno**

Gravità (Danno/Impatto)	Definizione
1	<p><b>Lieve</b></p>
	<p>Danno con effetti rapidamente reversibili.</p> <p>Comportamento continuato con effetti rapidamente reversibili.</p> <p>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</p> <p>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell' ente o azienda?</p> <p>3) Che conseguenze temporali può avere?</p>
	<p><b>Medio</b></p>
	Danno con effetti significativi reversibili a medio termine.

2	<b>Significativo</b>	<p>Danno con effetti durevoli ma reversibili.</p> <p>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</p> <p>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda?</p> <p>3) Che conseguenze temporali può avere?</p>
3	<b>Grave</b>	<p>- Danno/Impatto che può provocare mancato funzionamento dell'Ente/Azienda, e/o</p> <p>- Danno con effetti significativi irreversibili, e/o</p> <p>- Danno con effetti irreversibili o parzialmente irreversibili.</p> <p>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</p> <p>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda?</p> <p>3) Che conseguenze temporali può avere?</p>
4	<b>Gravissimo</b>	<p>- Danno/ Impatto che può compromettere il mantenimento dell'Ente/Azienda, che può produrre pregiudizio alla sicurezza ed incolumità delle persone o impatti ambientali negativi, o comunque che non soddisfa i requisiti di legge / normativi cogenti, e/o</p> <p>- Danno con effetti molto gravi irreversibili o conseguenze letali e fatali per l'Ente e azienda, e/o</p> <p>- Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.</p> <p>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</p> <p>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda?</p> <p>3) Che conseguenze temporali può avere?</p>

Per gli specifici reati presupposto analizzati, pertanto, il rischio è stato calcolato sulla base delle valutazioni sopra descritte anche a fronte di colloqui con il personale coinvolto nei lavori di redazione del presente MOG per poi valutare ed individuare i protocolli e le procedure necessarie al fine di ritenere il rischio accettabile.

#### 4. COMPONENTI DEL MODELLO

Le componenti del Modello adottato da GREEN RAVENNA SRL si possono riassumere nella seguente struttura:



## 5. IL MODELLO DI GOVERNO AZIENDALE

Al fine di perseguire un efficiente ed efficace governo della Società per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario organizzare l'azienda secondo un modello di governo che assicuri un valido sistema di controllo interno e di compliance, contemplando un sistema organizzativo, un sistema dei poteri e delle deleghe ed un sistema dei processi aziendali.

### 5.1 Il sistema organizzativo

GREEN RAVENNA SRL ha formalizzato il proprio sistema organizzativo in un Manuale il quale definisce:

- L'organigramma della Società
- Le linee di dipendenza gerarchica;
- Le funzioni e le relative responsabilità, con l'indicazione di eventuali deleghe o procure conferite;

Il Manuale viene aggiornato ad ogni modifica organizzativa permanente ed è diffuso a tutti i dipendenti.

### 5.2 Il sistema dei poteri

Il Sistema dei Poteri di GREEN RAVENNA SRL è strutturato in modo da definire i seguenti 3 livelli:

- **poteri "esterni"** (deleghe o procure): sono poteri conferiti a determinate funzioni aziendali per compiere determinate attività in nome e per conto della Società nei confronti di terzi, quali ad esempio firmare un contratto di assunzione di personale o di acquisto di beni o servizi, aprire un conto corrente ecc.;

- **poteri “interni”**: sono autorizzazioni ad efficacia interna in forza delle quali le funzioni aziendali esercitano un potere o un controllo nell’ambito di un determinato processo, ad esempio l’autorizzazione di una richiesta di acquisto, la verifica e conferma della ricezione di un bene o servizio richiesto, l’autorizzazione ad un pagamento ecc.;
- **procure speciali**: sono le deleghe o procure conferite per l’esercizio di un singolo atto.

Tutti i poteri conferiti devono rispettare il principio della separazione delle funzioni, devono essere redatti in forma scritta e riportati negli specifici mansionari aziendali.

### 5.3 Il sistema dei processi

Un processo aziendale è un insieme di fasi, ciascuna costituita da una serie di attività, svolte in sequenza e/o in parallelo, che partendo da un dato input iniziale permettono di raggiungere un determinato output finale.

Nell’ambito più generale dei processi aziendali, GREEN RAVENNA SRL ha individuato quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e per i quali ha definito dei “Protocolli” di controllo, ossia un insieme di principi, meccanismi organizzativi, operativi e di comportamento, funzionali alla gestione del rischio-reato, nel senso che la loro corretta applicazione – anche in combinazione con altre norme di condotta – è tale da prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

I processi aziendali, e in particolare quelli sensibili:

- sono definiti nel rispetto di principi e norme di comportamento adottate dalla Società (correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione, integrità,...)
- prevedono meccanismi interni di controllo;
- sono caratterizzati per quanto possibile dal principio di segregazione delle funzioni nello svolgimento del processo;
- sono coerenti rispetto alle responsabilità organizzative assegnate, ai poteri interni ed esterni, al Codice Etico ed alla normativa vigente;
- sono tracciabili e verificabili al fine di dimostrare l’applicazione e il rispetto dei punti precedenti;
- sono aggiornati all’evolvere del contesto organizzativo, di business e normativo;
- sono oggetto di controllo dell’attività in quanto ritenuta sensibile ai reati ex Decreto 231;
- sono formalizzati all’interno di documenti e/o procedure aziendali che ne disciplinano modalità operative, responsabilità e protocollo di prevenzione; tali documenti sono diffusi a tutte le funzioni aziendali che partecipano al relativo processo.

#### 5.3.1 I principi preventivi generali

Il MOG adottato da GREEN RAVENNA SRL individua dei principi generali di riferimento al fine di prevenire la commissione dei reati ex Decreto 231.

Oltre ad un primo livello di presidi di controllo costituito dal sistema organizzativo e dei poteri, dal Codice Etico, dal Sistema Disciplinare e dall’Organismo di Vigilanza, si aggiunge un secondo livello costituito da principi preventivi generali tali da rispettare le seguenti caratteristiche:

- 1) **Separazione delle attività** – deve esistere, per quanto possibile, separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza il Processo Sensibile e, analogamente, tra chi richiede (ed utilizza) risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta;
- 2) **Norme** – devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione del Processo Sensibile (ivi compreso l'eventuale rimando al contenuto di normative in vigore);
- 3) **Poteri di firma e poteri autorizzativi** – devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda e/o internamente all'azienda;
- 4) **Tracciabilità** – devono essere predisposti meccanismi idonei a tracciare il contenuto delle attività sensibili ed identificare i soggetti coinvolti;
- 5) **Procedure** – Il Processo Sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico-operative in una o più procedure formalizzate;
- 6) **Reporting** – Il Processo Sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica che includa indicatori di anomalie ritenuti efficaci per la prevenzione e/o identificazione dei reati. Tale reportistica deve essere sistematicamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità con esso concordate.

Segue infine un ulteriore livello costituito da protocolli specifici applicabili a singoli processi o attività, in aggiunta alle misure preventive generali.



## 6. IL CODICE ETICO

E' un documento adottato da GREEN RAVENNA SRL in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Esso ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della azienda e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'impresa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

## 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare aziendale si riferisce a quanto stabilito nel CCNL del settore commercio.

Al fine di soddisfare il requisito richiesto dal d.lgs. 231/01 pertanto, tali disposizioni vengono integrate anche con la previsione di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del MOG, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice Etico, nel Sistema dei Poteri, nelle norme di comportamento generali e protocolli preventivi specifici previsti nelle parti speciali del MOG, alle norme e disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e negli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Sono state inoltre introdotte specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del MOG da parte dei membri del CdA e dei fornitori, collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della società, prevedendo specifiche clausole contrattuali.

Al fine di conformarsi alle modifiche apportate al D.lgs. 231/2001 dalla Legge n. 179 del 2017 in materia di *whistleblowing*, il sistema disciplinare adottato da GREEN RAVENNA SRL trova, altresì, applicazione anche nei confronti di chi, con riferimento alle segnalazioni descritte al seguente paragrafo 7.4:

- viola le misure di tutela predisposte dalla Società a favore del segnalante;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tali previsioni sono state introdotte allo scopo di garantire maggiore tutela al segnalante e, al contempo, dissuadere eventuali segnalazioni pretestuose e infondate, non rispondenti alle finalità del Modello Organizzativo. 7.1 Le sanzioni per i dipendenti

L'osservanza, da parte dei dipendenti (inclusi i dirigenti) della Società, delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel MOG, nei protocolli aziendali e nelle procedure previste dal MOG ovvero dal medesimo richiamate, costituisce parte fondamentale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile.

La violazione di dette disposizioni, pertanto, concretezza un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro da parte del dipendente e comporterà la comminazione di sanzioni e/o misure di carattere disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, nonché delle procedure prescritte dalle norme applicabili come di seguito indicato, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

Il Sistema Disciplinare è applicato in caso di mancato rispetto delle procedure interne, dei principi e delle *policies* (ivi compresi gli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale) previsti o richiamati nel presente MOG e nel Codice Etico, cioè nel caso in cui vengano posti in essere determinati comportamenti sanzionabili (impregiudicate le conseguenze anche disciplinari eventualmente derivanti dalle violazioni di altri obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile).

In base a quanto previsto dal CCNL del settore commercio, le mancanze del lavoratore dipendente (non dirigente) possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità e recidività, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa fino all'importo di 3 ore di paga;
- d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
- e) licenziamento nei casi consentiti dalla legge.

I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.

Tali sanzioni vengono irrogate al dipendente non solo in caso di violazione concreta dei principi di comportamento e/o delle prescrizioni del MOG, del Codice Etico e/o delle procedure interne previste dal presente MOG ed in caso di condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, ma altresì in caso di illeciti disciplinari tentati, ossia di comportamenti od omissioni diretti in modo non equivoco a disattendere le regole comportamentali dettate dal presente MOG.

Per quanto riguarda i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari, viene stabilito che:

- 1) per la violazione delle norme di comportamento stabilite dal Codice Etico e dal MOG saranno adottati i provvedimenti dell'ammonizione verbale o scritta, nei casi di prima mancanza, purché la violazione non configuri un reato. Il rimprovero verbale verrà applicato per le mancanze di minor rilievo;
- 2) il provvedimento della multa verrà adottato nei casi di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni applicate, o in caso di recidiva, mentre la sospensione verrà comminata qualora il lavoratore sia già stato punito con la multa nei 6 mesi precedenti.
- 3) Incorre nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che provochi all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono reato a termine di legge.

Ove si faccia riferimento alla "gravità" delle violazioni del MOG essa sarà definita in relazione alle seguenti circostanze:

- il livello di responsabilità ed autonomia dell'autore della violazione;
- l'eventuale esistenza di precedenti situazioni di violazione a carico dello stesso;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- in relazione alle condotte colpose, la presenza ed il grado della negligenza, imperizia, imprudenza nell'inosservanza della regola cautelare;
- la prevedibilità delle conseguenze della condotta;
- la gravità del comportamento, con ciò intendendosi il livello di rischio e le conseguenze a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del MOG, a seguito della condotta censurata;
- i tempi, i modi e le ulteriori circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, poiché il dipendente è vincolato altresì al rispetto dei principali obblighi previsti dall'articolo 20 del Decreto 81 del 2008, in caso di loro violazione, vengono applicate le suddette sanzioni, graduate anche in base al rischio di applicazione delle misure del Decreto che tale condotta ha provocato.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti della Società, delle disposizioni, dei principi di comportamento e delle procedure contenute nel MOG o Codice Etico, ovvero di adozione di un comportamento non conforme alle disposizioni del MOG e qualificabile come "sanzionabile", nei confronti dei responsabili saranno adottate le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) licenziamento.

A titolo esemplificativo, il dirigente incorrerà nel provvedimento del/della:

- **ammonizione scritta**, in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel MOG, l'osservanza delle quali costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società, tenuto particolarmente conto delle responsabilità affidate al dirigente;
- **licenziamento con preavviso**, ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile e delle norme del CCNL del settore commercio, in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del MOG (ossia delle regole procedurali o comportamentali ivi incluse), o di reiterazione di una o più violazioni di cui al punto che precede, tale da configurare – a seguito delle opportune e necessarie verifiche da parte della Società – un notevole inadempimento da ascrivere a colpa o dolo del dirigente;
- **licenziamento senza preavviso**, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile e delle norme del CCNL del settore commercio, laddove la violazione di una o più prescrizioni del MOG (ossia delle regole procedurali o comportamentali ivi incluse) sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

La sanzione concretamente da applicarsi sarà determinata in base alle circostanze sopra indicate con riferimento alla generalità dei dipendenti.

In ogni caso, per i lavoratori aventi la qualifica di dirigente costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del MOG;
- l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza sugli altri destinatari del MOG che, sebbene non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, siano comunque soggetti alle prescrizioni del Modello stesso (es. appaltatori, fornitori, consulenti, etc.).

Fermo restando quanto sopra, la Società si riserva sin d'ora il diritto di agire nei confronti del dirigente che sia stato oggetto delle misure sopra indicate per il ristoro dei danni subiti e/o di quelli che la Società sia tenuta a risarcire a terzi.

## 7.2 Le sanzioni per gli amministratori

Nei confronti dell'Amministratore che abbia violato una o più regole di condotta stabilite dal Codice Etico e/o dal MOG viene comminata una sanzione graduabile dal richiamo scritto alla revoca dalla carica e/o

delle deleghe, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

In particolare, nei confronti degli Amministratori potranno essere adottate le seguenti misure disciplinari:

- **richiamo scritto** con intimazione a conformarsi alle disposizioni del MOG, che potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente MOG, nel Codice Etico, o nelle procedure aziendali;
- nei casi più gravi di violazioni integranti un inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente MOG, anche solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito amministrativo e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, si potrà procedere, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato, rispettivamente, all'applicazione delle seguenti misure: i) **revoca totale o parziale delle deleghe** eventualmente conferite e (ii) **revoca del mandato** con effetto immediato.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti.

### **7.3 Sanzioni per i Sindaci di GREEN RAVENNA SRL**

Si fa presente che al momento della redazione del presente aggiornamento del MOG non risultano sindaci nominati; presente società di revisione quale Revinet Srl.

### **7.4 Sanzioni per fornitori e collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di GREEN RAVENNA SRL**

Allo scopo di garantire l'effettività del MOG, anche nei confronti dei fornitori e collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di GREEN RAVENNA SRL, è prevista una clausola da inserire nel contratto di riferimento del fornitore che stabilisce l'obbligo con relativa sanzione, di attenersi alle regole del Codice Etico e del MOG (clausola risolutiva espressa).

In caso di violazione da parte di collaboratori, fornitori o partner commerciali delle disposizioni del Modello (o del Codice Etico), pertanto, il CdA, sentito se del caso l'Organismo di Vigilanza, valuterà se porre termine alla relazione contrattuale in essere e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto stesso.

Il contratto con collaboratori, fornitori e partner dovrà essere immediatamente risolto dalla Società nel caso in cui essi si rendano responsabili della violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute o richiamate nel presente MOG o nel Codice Etico, anche solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito amministrativo e/o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, se così previsto dallo stesso contratto.

Per quanto riguarda i lavoratori legati alla società da rapporti di lavoro di natura diversa dal lavoro subordinato (collaboratori e, in generale, soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure disciplinari avvengono nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

### 7.5 Applicazione delle sanzioni e organo competente

L'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della Società dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per quanto riguarda la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione, previsioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate. In particolare:

- non verrà adottato alcun provvedimento disciplinare senza che l'addebito sia stato preventivamente contestato al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa;
- i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non verranno applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, eventualmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
- qualora il provvedimento disciplinare non venga adottato nei sei giorni successivi alla presentazione di tali giustificazioni, queste si intenderanno accolte;
- la comminazione di ogni provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale verrà comunicata mediante provvedimento scritto motivato;
- non si terrà conto, ai fini della recidiva, dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

L'applicazione del sistema delle sanzioni in ordine alla violazione del Codice Etico o del MOG è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente in ragione della violazione stessa.

Le presunte violazioni del Codice Etico e del Modello devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà effettuare verifiche e controlli in piena autonomia ed eventualmente inoltrare al CdA una propria relazione in ordine all'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei.

L'organo competente a deliberare in merito all'irrogazione di sanzioni per la violazione del Codice Etico e del MOG è il CdA o, nei casi in cui siano coinvolti più amministratori, l'Assemblea dei Soci.

### 7.6 Il ruolo di sorveglianza dell'ODV

Il sistema disciplinare qui contemplato è soggetto a costante verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica che la Società abbia provveduto ad assicurare adeguata informazione in merito all'esistenza del Sistema Disciplinare ed alle conseguenze che possono derivare dalla violazione dei principi e delle norme di comportamento previste o richiamate dal Modello e dal Codice Etico, in favore dei lavoratori e di tutti i soggetti destinatari dello stesso.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza provvede a riferire tempestivamente agli organi di vertice della Società le eventuali segnalazioni ricevute in merito a possibili violazioni del Modello o del Codice Etico, nonché a richiedere alle funzioni aziendali preposte e delegate alla gestione dei procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni, informazioni, dati e/o notizie utili a vigilare sulla corretta applicazione del Sistema Disciplinare.

Infine, l'Organismo di Vigilanza, pur non disponendo di poteri disciplinari o sanzionatori diretti, deve essere informato in merito ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero ai

provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale, adottati dalla Società.

## 8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 8.1 Individuazione

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231, è necessaria l'individuazione e la costituzione da parte della Società di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le modifiche o integrazioni ritenute opportune al Consiglio di Amministrazione della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito anche "OdV") sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal Decreto 231 per svolgere tale ruolo.

Il Decreto 231 non fornisce indicazioni alcuna circa la composizione dell'OdV; pertanto, la scelta tra una sua composizione monosoggettiva o plurisoggettiva e l'individuazione dei suoi componenti - interni o esterni all'ente - devono tenere conto - come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria e come confermato dalla giurisprudenza in materia - delle finalità perseguite dalla legge in uno con la tipologia di società nella quale l'OdV andrà ad operare, dovendo esso assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente.

In base a tali indicazioni, l'OdV deve possedere le seguenti principali caratteristiche:

a) Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza che l'OdV deve necessariamente possedere, affinché la Società possa andare esente da responsabilità, si riferiscono in particolare alla funzionalità dello stesso OdV. La posizione dell'OdV nell'ambito delle Società dovrà cioè assicurare l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni interferenza o condizionamento proveniente dalla Società e dai suoi organi dirigenti.

Tali requisiti sono assicurati tramite la collocazione dell'OdV in una posizione di vertice in seno all'organizzazione aziendale, senza attribuzione, formale o anche solo in via di fatto, di alcun ruolo esecutivo che possa renderlo partecipe di decisioni ed attività operative della Società, che altrimenti lo priverebbero della necessaria obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

I requisiti di autonomia e indipendenza oltre che a riferirsi all'OdV nel suo complesso debbono anche riferirsi ai suoi componenti singolarmente considerati: in caso di OdV a composizione plurisoggettiva, nei quali alcuni componenti siano esterni e altri interni, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dalle Società, il grado di indipendenza dell'OdV dovrà essere valutato nella sua globalità.

Al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che i membri dell'OdV posseggano alcuni requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente la loro autonomia e indipendenza (ad esempio onorabilità, assenza di conflitti di interesse con gli organi sociali e con il vertice aziendale etc.).

b) Professionalità

I componenti l'OdV debbono possedere, così come specificato anche in talune pronunce giurisprudenziali, apposite competenze tecniche, onde poter provvedere efficacemente all'espletamento dei propri compiti ispettivi e di controllo. Trattasi di tecniche di tipo specialistico, proprie di chi svolge attività ispettiva, consulenziale e giuridica.

Con riferimento all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è opportuno che i membri dell'OdV abbiano esperienza, ad esempio, nelle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, nelle misure per il loro contenimento, nel *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, nelle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari. Tali tecniche possono essere utilizzate sia per adottare – all'atto del disegno del Modello Organizzativo e delle successive modifiche – le misure più idonee a ragionevolmente prevenire la commissione dei reati, sia per verificare che i comportamenti tenuti dalle persone che operano nelle Società rispettino effettivamente i comportamenti codificati, sia - eventualmente - per accertare come si sia potuto verificare un determinato reato e chi lo abbia commesso. Con riferimento alle competenze giuridiche, si rileva che la disciplina di cui al Decreto 231 è sostanzialmente giuridico-penale e lo scopo del sistema di controllo previsto dal decreto è quello di prevenire la realizzazione di reati. E' dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati e del sistema giuridico e procedurale.

Si ricorda in ogni caso che l'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, può utilizzare, oltre alle competenze specifiche dei singoli membri, anche risorse aziendali interne o consulenti esterni.

c) Continuità di azione

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV deve garantire continuità nell'esercizio delle sue funzioni, che non deve essere intesa come "presenza continua", ma come effettività e frequenza del controllo.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità d'azione dell'OdV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, è rimessa allo stesso Organismo, il quale, nell'esercizio della propria facoltà di autoregolamentazione, dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno. A tal proposito è opportuno che l'OdV stesso formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, etc.).

Tutto ciò considerato, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 lettera b) del Decreto 231, è istituito presso GREEN RAVENNA SRL un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza – ODV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, l'ODV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente al CdA.

## 8.2 Composizione, Nomina e Durata

L'Organismo di Vigilanza di GREEN RAVENNA SRL è collegiale ed è composto da tre professionisti indipendenti, scelti tra soggetti particolarmente qualificati in modo da garantire i requisiti di imparzialità, professionalità e continuità previsti dal Decreto.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nell'esercitare le proprie funzioni, devono mantenere i necessari requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal Decreto 231: essi devono, pertanto, comunicare immediatamente al CdA e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali situazioni che non consentano di conservare il rispetto di tali requisiti.

I membri dell'Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica di composizione del CdA che li ha nominati, a meno che il rinnovo del CdA dipenda dalla commissione di uno dei Reati contemplati nel Decreto: in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvederà a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono automaticamente dall'ufficio:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori non-indipendenti della Società; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori non-indipendenti delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
3. coloro che sono stati condannati con sentenza ancorché non definitiva (ivi compresa quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.):
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno: i) per uno dei delitti previsti dal RD n. 267/1942; ii) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, dei mercati e dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento; iii) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  - per uno o più reati tra quelli previsti e richiamati dal Decreto, a prescindere dal tipo di condanna inflitta;
  - per un reato che importi la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
5. coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e sue successive modifiche.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'OdV non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, o una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni dell'OdV consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il CdA provvede a nominare di nuovo tutti i componenti dell'OdV.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, il CdA procederà a disporre sentito il parere del Collegio Sindacale ed, ove non coinvolti, degli altri membri dell'OdV, la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo *ad interim*.

### **8.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'ODV ha i seguenti compiti:

#### ***Attività di verifica e vigilanza***

- 1) verificare periodicamente le attività poste in essere nell'ambito dei processi sensibili individuati dal Modello;
- 2) effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal MOG ed in particolare che le procedure e i controlli in esso contemplati siano posti in essere e documentati in modo conforme e che i principi del Codice Etico siano rispettati;
- 3) vigilare sulla corretta applicazione del Sistema Disciplinare da parte delle funzioni aziendali allo stesso preposte;
- 4) verificare l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal Decreto;

#### ***Aggiornamento del Modello***

- 5) valutare il mantenimento nel tempo della solidità e funzionalità del Modello, provvedendo affinché la Società curi l'aggiornamento del Modello 231; a tal proposito si specifica che il presente MOG non è altro che una fotografia dello stato attuale di GREEN RAVENNA SRL che deve essere mantenuto "vivo" dall'ODV attraverso specifiche raccomandazioni al fine di potere ritenere tale MOG sempre attuale;
- 6) attività di follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

**Reporting da e verso l'OdV**

- 7) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello, in particolare, predisporre periodicamente un rapporto da presentare al CdA, che evidenzi le problematiche riscontrate e individui le azioni correttive da intraprendere;
- 8) esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute in relazione al Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- 9) in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

**Informazione e formazione**

- 10) promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Codice Etico e del MOG, per la loro comunicazione e diffusione;
- 11) monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- 12) valutare e rispondere alle richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Nell'ambito delle attività sopra enunciate, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- promuovere la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree e le attività a rischio individuate, effettuando, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, anche controlli non preventivamente programmati (c.d. "controlli a sorpresa");
- monitorare e verificare il rispetto, da parte della Società, della normativa in tema di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'Organismo;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del Decreto e le corrispondenti esigenze di aggiornamento;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del flusso informativo e adottare le eventuali misure correttive;

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'ODV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'ODV.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti ad esso affidati, all'OdV sono attribuiti i poteri e le facoltà qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV, ivi inclusi i libri societari di cui all'art. 2421 del cod. civ.;
- richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- richiedere alle funzioni aziendali preposte e delegate alla gestione dei procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni informazioni, dati e/o notizie utili a vigilare sulla corretta applicazione del sistema disciplinare;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione per affrontare questioni urgenti;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- accedere alla documentazione elaborata dal Collegio Sindacale;
- richiedere ai responsabili di funzione di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza.

Considerate le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ed i contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni interne alla Società che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno e/o nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitino di specializzazioni professionali non presenti al suo interno, né all'interno della Società stessa, avrà la facoltà di avvalersi delle specifiche capacità professionali di consulenti esterni ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine e le operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti dovranno, in ogni caso, sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

#### **8.4 Autonomia operativa e finanziaria**

L'ODV, anche demandando strutture interne, ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, il CdA deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'ODV stesso, della quale l'ODV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (consulenze specialistiche, trasferte, ecc) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato.

## 8.5 Retribuzione dei componenti dell'ODV

Il CdA riconosce emolumenti all'ODV decisi con apposita delibera del medesimo organo.

## 9. COMUNICAZIONE FORMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI

### 9.1 Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al CdA.

Sono previsti i seguenti flussi informativi:

- 1) su base semestrale, al CdA e al Collegio Sindacale, ai quali dovrà essere trasmessa una relazione scritta che evidenzi:
  - Quanto emerso dall'attività svolta dall'ODV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti;
  - il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
  - eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
  - il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'ODV.
  
- 2) **Immediatamente** al CdA in merito a:
  - Gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
  - eventuali problematiche significative scaturite dall'attività;
  - carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
  - l'esistenza di modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
  - ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV stesso, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

Si prevede, inoltre che in caso di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del CdA, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente gli altri amministratori. Il CdA procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

In ogni caso Green Ravenna Srl è dotata di specifica procedura denominata "Sistema reporting flussi".

Infine, l'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al CdA. D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

### 9.2 Comunicazione dell'ODV verso le funzioni di GREEN RAVENNA SRL

L'ODV – a seconda delle circostanze - può inoltre:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili dei processi oggetto dei controlli. In tal caso, sarà necessario che l'ODV ottenga dai responsabili dei medesimi processi un piano delle azioni con relativa tempistica in ordine alle attività da migliorare, nonché le specifiche delle modifiche che saranno attuate;
- segnalare alle funzioni competenti per iscritto eventuali comportamenti / azioni non in linea con il MOG e con le procedure aziendali relative, al fine di acquisire tutte le informazioni da inviare alle funzioni competenti per valutare e applicare le sanzioni disciplinari.

Tali segnalazioni devono essere comunicate il prima possibile dall'ODV al CdA affinché assicurino il supporto delle strutture aziendali idonee nelle attività di accertamento e di attuazione delle misure correttive.

### 9.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'ODV

Al fine di agevolare le attività di verifica e monitoraggio svolte dall'ODV con riferimento alle attività a rischio di commissione reati ed alla luce dell'assetto organizzativo adottato dalla Società, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato ed i responsabili di funzione individuati in seno all'organizzazione aziendale quali referenti dell'ODV, nell'ambito delle attività di loro competenza, sono tenuti a fornire, sempre e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza le informazioni che lo stesso ODV richieda nell'esercizio della propria attività, nonché ad inviare all'attenzione dello stesso, con la periodicità prevista nella procedura "sistema reporting flussi informativi 231" divulgata alle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni, i documenti ed i dati relativi al periodo di riferimento considerato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere trasmesse all'ODV:

- 1) le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a presunte violazioni del Modello ed alle eventuali azioni disciplinari intraprese, comprese le archiviazioni di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- 2) da parte delle funzioni aziendali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, tutte le informazioni circa eventuali cambiamenti che possono influenzare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello;
- 3) notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- 4) aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- 5) report e altri protocolli di controllo posti in essere dalle funzioni responsabili dei processi aziendali;
- 6) report relativi alle consulenze e servizi professionali;
- 7) report relativi alle sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;
- 8) report di attività aventi come interlocutore enti pubblici;
- 9) richieste di finanziamenti pubblici;
- 10) anomalie riscontrate dalle funzioni stesse;
- 11) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- 12) richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;

- 13) relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;

I flussi informativi di cui sopra devono essere effettuati in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica:

**avv.alessandrovasi@gmail.com**

La casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza è accessibile solamente da parte dei suoi componenti. A tal riguardo l'ODV è tenuto all'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni che dovesse ricevere nel corso della sua attività.

GREEN RAVENNA SRL titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e del D.Lg. 196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante i flussi informativi per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto 231/01 e dal Modello Organizzativo. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Capo III del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento.

L'inadempimento dell'obbligo di informazione nei confronti dell'ODV deve essere considerato come specifico illecito disciplinare. Pertanto, i responsabili di funzione che non adempiano correttamente all'obbligo di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nei termini e nei modi qui delineati possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari.

#### **9.4 Segnalazione di comportamenti illegittimi ai sensi della L. n. 179/2017 in materia di "whistleblowing"**

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha introdotto, anche nel settore privato, l'istituto del c.d. "whistleblowing", atto a disciplinare il processo di segnalazione di condotte illecite da parte del personale dipendente.

L'art. 2 della predetta legge ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/01 inserendo tre nuovi commi, 2-bis, 2-ter e 2-quater, così delineando le misure organizzative e sanzionatorie che il modello organizzativo deve prevedere in relazione al sistema di segnalazione degli illeciti.

A seguito della novella legislativa è ora previsto che le società dotate di modello organizzativo debbano implementare un sistema di segnalazione di comportamenti aventi ad oggetto: violazioni ovvero il sospetto di violazioni del presente MOG, la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 ovvero la violazione e l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del MOG, nonché dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società (di seguito "Segnalazioni") da parte dei Destinatari. La novella normativa, al contempo, ha istituito nuovi strumenti di tutela nei confronti del lavoratore che denuncia gli Illeciti ("Segnalante") di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative nonché, come controbilanciamento, ha previsto misure disciplinari nei confronti di chi – abusando o comunque utilizzando in maniera distorta lo strumento delle Segnalazioni – effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano poi infondate.

A titolo esemplificativo, senza pretese di esaustività, possono costituire oggetto di Segnalazione:

- criticità, anomalie o atipicità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette (comprese situazioni particolari quali un elevato turn over del personale);

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il MOG;
- eventuali richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (che non siano riferibili ad adempimenti di legge);
- eventuali scostamenti significativi di budget o anomalie di spesa non debitamente motivati, emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del controllo di gestione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.

Le Segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti aventi ad oggetto la commissione ovvero il sospetto di un'eventuale commissione di Illeciti.

La Società, a seguito di opportuna valutazione, ha individuato nell'ODV di Green Ravenna srl, il soggetto destinatario delle predette Segnalazioni, il quale è tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte di tutti i Destinatari;
- ricevere e processare la Segnalazione;
- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle Segnalazioni;
- interagire con le altre funzioni della Società.

Le Segnalazioni devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza in forma scritta mediante uno dei seguenti canali:

- a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica:

**avv.alessandrovasi@gmail.com**

- a mezzo posta, mediante lettera da inviare all'attenzione dell'ODV di GREEN RAVENNA SRL all'indirizzo:

**Organismo di Vigilanza di Green Ravenna S.r.l.**

c/o Studio Avv. Alessandro Vasi

Via De Gasperi, 35

48121 RAVENNA

indicando sulla busta chiusa la dicitura "RISERVATO - CONFIDENZIALE".

Entrambi i canali sono stati istituiti con la finalità specifica di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante; la casella di posta elettronica è accessibile esclusivamente ai membri dell'OdV.

Verranno esaminate, purché sufficientemente precise e circostanziate, anche le Segnalazioni anonime ovvero indirizzate o, comunque, portate a conoscenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno a condividere le informazioni ricevute con gli altri componenti dell'Organismo.

L'ODV valuterà le Segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere con discrezionalità e responsabilità e riporterà al CdA per l'applicazione da parte di quest'ultimo degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nello svolgimento delle predette attività l'ODV potrà ascoltare l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

L'Organismo di Vigilanza agisce nell'ambito della propria attività di destinatario delle Segnalazioni in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l'anonimato circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del D.lgs. n. 231/01, i Destinatari che violino le misure predisposte a tutela del Segnalante, così come i Segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari, come delineate al paragrafo 7 del presente Modello.

### **9.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'ODV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

### **9.6 Formazione**

GREEN RAVENNA SRL si impegna a dare ampia divulgazione dei principi contenuti nel MOG del Codice Etico e del sistema sanzionatorio/disciplinare, affinché:

- ogni componente del Modello che abbia un impatto sull'operatività di ciascun amministratore o dipendente, sia da questi conosciuta;
- il singolo sia adeguatamente formato in modo tale che sia in condizioni di applicare correttamente le componenti del Modello rilevanti per la sua posizione.

I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione a cui è posto l'obbligo di partecipazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Il MOG e il codice Etico sono a disposizione di ogni dipendente per un eventuale consultazione.

## **REATI CONTRO LA PA E IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

### **1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" (P.A.) si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati

- nelle istituzioni pubbliche nazionali; comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea;
- nei pubblici ufficiali che a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro Ente Pubblico esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o di pubblico servizio che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autorizzativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'ODV per gli opportuni chiarimenti.

Segue ai successivi paragrafi un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

## 2. Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1 comma 2 D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

### 3. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 primo comma c.p. è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

- Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- Pubblica funzione amministrativa: è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

### 4. Incaricati di pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzabili come segue:

- Incaricati di Pubblico Servizio: coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- Pubblico servizio: un’attività disciplinata da norme diritto pubblico e caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa (tipici della Pubblica funzione amministrativa).

Non può mai costituire Pubblico Servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

## **5. Reati correlati ad erogazioni dello Stato o di altri enti pubblici, richiamati dall’articolo 24 del D.Lgs. 231/2001.**

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

### Sanzione pecuniaria:

- a) fino a 500 quote;
- b) da 200 a 600 quote nel caso in cui l’Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità;

### Sanzioni interdittive:

- a) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi

### **5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte di quanto conseguito sia stato impiegato per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo richiesto ad integrare la fattispecie è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

### **5.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Questa fattispecie accanto a quella analoga, ma più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre) costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

### **5.3 Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (...)*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

Nella fattispecie in esame la truffa si configura come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona non con l'azione diretta al profitto ma con la realizzazione di un danno di carattere patrimoniale.

L'attività attraverso cui si concreta il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato e l'ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale e può consistere nella produzione di documenti contenenti informazioni o attestazioni false, dissimulanti o che comunque rappresentino la realtà in modo distorto. Il reato viene commesso anche sottacendo informazioni che – se conosciute dal soggetto erogante – avrebbero determinato in senso negativo la sua volontà negoziale.

### **5.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi come circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. e si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. e si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo delle autorità preposte.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

## **6. Reati configurabili nei rapporti con la P.A. o con incaricati di Pubblico servizio, richiamati dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/2001.**

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

### Sanzione pecuniaria:

- a) fino a 200 quote (nei casi di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 c.p.);
- b) da 200 a 600 quote (nei casi di cui agli artt. 319, 319 ter comma 1, 321 e 322 commi 2 e 4 c.p.);
- c) da 300 a 800 quote (nei casi di cui agli artt. 317, 319 aggravato, 319 ter comma 2 e 321 c.p.);

### Sanzioni interdittive:

Sono escluse solo per i casi di cui agli artt. 318, 321 e 322 commi 1 e 3.

Negli altri casi esse avranno durata non inferiore a 1 anno e sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

### **6.1 Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il privato per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che - nel primo caso - a seguito dell'accordo con il privato si realizza da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

E' prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

### **6.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

### **6.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, altro funzionario pubblico) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

#### **6.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Si tratta di un delitto contro l'attività giudiziaria introdotto nel Decreto Il presente articolo è stato inserito dall'articolo 4 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15 comma 7 lettera c) della legge 23 luglio 2009 n. 99.

Per ragioni di organicità viene inserito in questa parte speciale del MOG.

Destinatario della condotta può essere solo chi ha facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato (anche in relazione a procedimenti connessi).

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### **6.5 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Il reato si configura con la semplice promessa di denaro o altra utilità, purchè essa sia finalizzata ad indurre il destinatario (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) a compiere un atto del suo ufficio e quest'ultimo la rifiuti.

Nel reato di istigazione alla cd. *corruzione impropria* (comma 3) si prevede che l'offerta di denaro o altra utilità sia sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto conforme ai propri doveri.

#### **6.6 induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità punendo, altresì, la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

E' prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

#### **7. Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN RAVENNA SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) Ottenimento e rinnovo di convenzioni e/o concessioni con la Pubblica Amministrazione;
- 3) Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- 4) Gestione degli adempimenti in materia ambientale e dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'ambito del diritto ambientale
- 5) Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. AUSL, Guardia di Finanza, NOE, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc.);
- 6) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, gare, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- 7) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la Pubblica Amministrazione in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal Decreto, il MOG prevede specifiche attività di controllo per i processi

cosiddetti “strumentali”. Si tratta di attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (basti pensare ad esempio ad assunzioni di personale, parenti o funzionari della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un favore illecito)

Sono considerati processi strumentali:

- 8) gestione dei pagamenti;
- 9) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;
- 10) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- 11) selezione e assunzione del personale;
- 12) retribuzioni e rimborsi spese al personale;

#### **8. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di  $P \times D$  di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi “accettabile” il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l’elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	QUOTE	R	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Art. 321 c.p. - rif. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) - Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione).	ottenere dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, e non destinarli alle predette finalità	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive, bandi anche europei	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica Amministrazione	fino 600 + interdittive		separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione	
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive, bandi anche europei	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica Amministrazione	fino 600 + interdittive		separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione	
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	indurre in errore con artifici e raggiri procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive, bandi anche europei	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica Amministrazione	fino 600 + interdittive		separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	indurre in errore con artifici e raggiri procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive, bandi anche europei	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica Amministrazione	fino 600 + interdittive		separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione	
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato, di altri enti pubblici o Comunità Europee, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti	fatturazione elettronica all'occorrenza	amministrazione, studio esterno	fino 600 + interdittive		separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione	
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)	ricevere in qualità di pubblico ufficiale o pubblico impiegato, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa, per compiere un atto del proprio ufficio	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive, bandi anche europei	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica, servizio tecnico Amministrazione	fino 200		separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione	

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p>ricevere <u>in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio</u>, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p>Relativamente a tale tipo di attività i reati di corruzione potrebbero verificarsi nell'interesse e a vantaggio della società mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (es. assunzione di una persona su segnalazione del funzionario) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di indurli ad avvantaggiare la società o danneggiare un'eventuale controparte nel processo in cui la società è parte</p>	<p>Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica, servizio tecnico, ufficio commerciale Amministrazione</p>			<p>separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione</p>
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) n.b. si vedano le corrispondenti righe relative a corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per atto di ufficio.</p>	<p>dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità</p>	<p>1) Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (es. patentini per vendita dei fertilizzanti); 2) Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio es. per le componenti del prodotto venduto; 3) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali; 4) gestione dei pagamenti 5) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali; 6) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni; 7) selezione e assunzione del personale; 8) retribuzioni e rimborsi spese al personale;</p>	<p>Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica, servizio tecnico, ufficio commerciale Amministrazione</p>			<p>separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione, protocollo assegnazione incarichi professionali, protocollo procedimenti giudiziari e arbitrali</p>
<p>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</p>	<p>se la corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi</p>	<p>1) Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (es. patentini per vendita dei fertilizzanti); 2) Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio es. per le componenti del prodotto venduto;</p>	<p>Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica, servizio tecnico, ufficio commerciale Amministrazione</p>			<p>separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p>	<p>corruzione per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</p>	<p>Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali</p>	<p>Direzione generale, responsabile logistica</p>			<p>separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione</p>
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</p>		<p>Direzione generale, responsabile logistica</p>			<p>separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione</p>

Concussione (art. 317 c.p.)	abusare della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a sè o ad un terzo, denaro od altra utilità	Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in occasione di visite ispettive, bandi	Direzione generale, responsabile logistica	300-800 + interdittive	separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	1) Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (es. patentini per vendita dei fertilizzanti); 2) Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio es. per le componenti del prodotto venduto; 3) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali; 4) gestione dei pagamenti 5) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali; 6) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni; 7) selezione e assunzione del personale; 8) retribuzioni e rimborsi spese al personale;	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica, servizio tecnico, ufficio commerciale Amministrazione	fino 500	separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione, protocollo assegnazione incarichi professionali, protocollo procedimenti giudiziari e arbitrali
induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	un pubblico ufficiale o 'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità punendo, altresì, la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità	1) Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali (es. patentini per vendita dei fertilizzanti); 2) Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio es. per le componenti del prodotto venduto; 3) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali; 4) gestione dei pagamenti 5) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali; 6) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni; 7) selezione e assunzione del personale; 8) retribuzioni e rimborsi spese al personale;	Direzione generale, amministrazione, responsabile logistica, servizio tecnico, ufficio commerciale Amministrazione	300-800	separazione dei compiti attraverso deleghe/procure/nomine; codice etico, mansionario, procedure Iso 9001, protocollo rapporti con la pubblica amministrazione protocollo assegnazione incarichi professionali, protocollo procedimenti giudiziari e arbitrali

## 9. Norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, come già definiti nella Parte Generale (tutti definiti come “Destinatari”).

E' vietato:

- 1) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari;
- 2) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- 3) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. - o in favore di terzi nel caso in cui si agisce come incaricato di pubblico servizio - che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- 4) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 5) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 7) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- b) gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati;
- c) i contratti stipulati con i Fornitori nonché quelli stipulati con altri operatori del Settore, comprese le convenzioni per lo sviluppo della rete, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti, negoziati, verificati e approvati nel rispetto di procedure che garantiscono la segregazione delle funzioni;
- d) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- e) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;

- g) nell'ambito dei procedimenti di espropriazione in cui GREEN RAVENNA SRL sia coinvolta in qualità di autorità espropriante, occorre garantire la tracciabilità di ogni fase della procedura;

## 10. Protocolli preventivi

Oltre ai principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello,

**Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici** - Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni agevolazioni o finanziamenti di erogazione statale o di altro ente pubblico e dell'Unione Europea devono sottostare ai seguenti principi di controllo:

### 1) Istruttoria

L'Amministratore, ricevute tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere attraverso l'ottenimento dei fondi pubblici:

- verifica l'effettività del progetto ed il carattere agevolabile;
- valuta la necessità di realizzazione dell'investimento o del sostenimento della spesa in rapporto con l'attività svolta;

### 2) Autorizzazione

- L'Amministratore autorizza il DIR a presentare la domanda;
- il DIR trasmette tempestivamente copia della deliberazione all'ODV

### 3) Presentazione della domanda

- la documentazione predisposta e le informazioni richieste dal Bando vengono sottoposte al DIR;
- nel caso di dubbi in merito alla procedura, richiedere parere a ODV
- in caso di verifica positiva da parte del DIR, si procede al deposito della domanda, conservando copia della stessa e della documentazione allegata;
- Informare l'ODV

### 4) Sviluppo del progetto

- Il DIR documenta ed informa periodicamente l'Amministratore e l'ODV sull'andamento del progetto di finanziamento.
- Il DIR ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ODV ogni deroga alle procedure decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia riscontrata.

### 5) Rendicontazione

Il DIR predispone la documentazione e i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando.

**Attività di report per le attività sensibili coinvolgenti la P.A.** - Ogni attività sensibile che coinvolga la Pubblica Amministrazione, soprattutto quelle riferite alle attività di verifica e controllo da parte dell'Ente Pubblico in ragione della specifica attività di GREEN RAVENNA SRL, nonché quelle relative all'ottenimento o rinnovo di concessioni, autorizzazioni, locazioni ecc. necessarie per lo svolgimento della sua attività, devono essere supportate da adeguata documentazione e consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate in conformità con i principi preventivi generali.

**Processo di assunzione del personale** - Applicazione di criteri oggettivi nella selezione dei candidati al fine di evitare che l'assunzione sia il prezzo/utilità mediato di un'attività di corruzione. Prima dell'avvio della

procedura devono essere definiti i requisiti richiesti ai candidati e definiti i criteri di valutazione (sia di carattere quantitativo, che qualitativo-curriculare), approvati dal Presidente. In tutti i casi, dovrà essere tenuto conto di eventuali rapporti di parentela o colleganza dei candidati con soggetti della P.A. con cui la Società è in contatto in ragione della propria attività e segnalare tempestivamente la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

**Modalità di pagamento** – deve poter essere verificata la correttezza e tracciabilità di ogni pagamento corrispondente all'attività svolta. Il pagamento non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nel contratto o con le modalità richieste dalla P.A.. Il pagamento in ogni caso deve essere rintracciabile e riferibile alla specifica attività per cui viene effettuato. L'indicazione della causale non deve essere generica ma consentire l'individuazione del rapporto sottostante il pagamento. I soggetti beneficiari del pagamento devono corrispondere con i soggetti individuati nel contratto, convenzione ecc. I termini e l'ammontare del pagamento devono altresì corrispondere con quelli pattuiti. Le spese di rappresentanza devono essere motivate, documentate ed autorizzate, così pure quelle per gli omaggi.

Le spese di sponsorizzazione possono essere effettuate solo dietro presentazione della documentazione giustificativa, verificato il motivo e la corrispondenza del soggetto percipiente con il soggetto richiedente.

## REATI SOCIETARI

In relazione ai reati in materia societaria, previsti dal codice civile ed elencati nell'articolo 25-ter del Decreto, la Società è soggetta alle sanzioni amministrative indicate quando tali reati sono commessi nell'interesse della Società stessa da amministratori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Per i reati in oggetto, il Decreto non prevede sanzioni interdittive o sanzioni accessorie mentre sarà applicabile la confisca del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

Le fattispecie di rilevanza penale in materia societaria disciplinate dal codice civile possono classificarsi come segue:

- 1) falsità
- 2) tutela del capitale sociale
- 3) tutela del corretto funzionamento della Società
- 4) tutela contro le frodi

### 1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Il reato si realizza allorché gli amministratori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

Questi reati si realizzano:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;
- mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Si precisa che:

- a) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, e comunque nell'interesse della Società;
- b) le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo; la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al **5%** o una variazione del patrimonio netto non superiore all'**1%**.

Il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria:

- a) da 200 a 300 quote (art. 2621 c.c.);
- b) da 300 a 660 quote (art- 2622 primo comma c.c.)

## **2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

E' un reato di natura dolosa e consistente nell'occultamento di documenti o nell'utilizzo di artifici volti a trasfigurare la realtà esterna, attuati sia mediante simulazione di circostanze inesistenti, sia mediante dissimulazione di circostanze esistenti.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.

Non è prevista alcuna sanzione nel caso non sia derivato alcun danno ai soci.

### **3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

Il reato assume rilevanza solo quando – per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi e le riserve: per questi ultimi varrà la previsione contemplata dal successivo art. 2627 c.c..

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più frequentemente, simulata (quando vengono utilizzati stratagemmi o artifici quali, ad esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla Società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote

#### 4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

La tipologia di tali riserve può riassumersi come segue:

- a) riserva legale ex art. 2430 c.c., in forza del quale vige l'obbligo di accantonare il 5% degli utili netti annuali fino a che l'importo della riserva raggiunge il 20% del capitale sociale;
- b) riserva di sovrapprezzo azioni ex art. 2431 c.c., per cui esiste l'obbligo di accantonare le somme percepite a titolo di sovrapprezzo delle azioni fino a che la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale;
- c) riserva ex art. 2423 quarto comma c.c., che prevede che gli utili realizzati attraverso deroghe ai criteri di redazione e di valutazione previsti dagli artt. 2423 bis e 2426 c.c. devono essere accantonati a riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato e cioè fino a quando gli utili non siano effettivamente conseguiti in accordo con detti criteri;
- d) riserve per azioni proprie ex art. 2357 ter terzo comma c.c. che prevede l'obbligatorietà dell'accantonamento a riserva indisponibile dell'importo delle azioni proprie iscritte nell'attivo di bilancio, fino a che dette azioni non siano cedute o annullate;
- e) riserve costituite ex art. 2426 quarto comma c.c., il quale prevede – qualora le partecipazioni vengano valutate con il metodo del patrimonio netto, l'obbligatorietà di iscrizione a riserva indisponibile delle plusvalenze iscritte nel bilancio d'esercizio rispetto al valore indicato nel bilancio precedente.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

E' necessario peraltro rilevare che il reato in oggetto – ai fini dell'applicabilità del Decreto – deve essere commesso nell'interesse della Società. Poiché generalmente nelle ipotesi sopra contemplate normalmente si

produce una diminuzione patrimoniale e quindi un danno per la Società, la fattispecie non ricorre nella maggioranza dei casi.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 260 quote.

#### **5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

La norma è diretta alla tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale. E' strettamente collegata agli articoli del codice civile in materia di acquisto di azioni o quote proprie, in particolare all'art. 2357 c.c., il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno per tramite di società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le azioni devono essere interamente liberate e non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

La ragione del divieto va ricercata nell'esigenza dei creditori sociali al mantenimento dell'integrità delle loro garanzie patrimoniali sul capitale. Compiendo le violazioni descritte, infatti, si attuerebbe di fatto una restituzione dei conferimenti ai soci, dissolvendo il capitale sociale, che rimarrebbe solo una rappresentazione contabile e non un'entità patrimoniale.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.

#### **6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La norma ha il chiaro obiettivo di tutelare i creditori sociali, che possono vedere pregiudicati i loro diritti patrimoniali a causa di operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione, compiute dagli amministratori con la consapevolezza e volontà di aggirare le prescrizioni in materia.

Il reato è perseguibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote.

### **7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è invece incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione - da parte di amministratori e consiglieri di sorveglianza ai sensi dell'art. 2343 terzo comma c.c. - della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.

### **8. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il reato si integra nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, i voti illecitamente ottenuti.

Tra gli interventi suscettibili di integrare la fattispecie, si possono citare:

- a) l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- b) la non ammissione – viceversa – di soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera;

- c) la falsificazione del numero di intervenuti in assemblea;
- d) l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- e) le minacce o l'esercizio di violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

### **9. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

E' un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.

### **10. Corruzione fra i privati (art. 2635 c.c. terzo comma)**

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, nell'ipotesi di "corruzione tra privati" disciplinata dall'art. 2635 c.c. terzo comma rilevano comportamenti corruttivi di tipo "attivo".

Tali comportamenti sono riconducibili a casi in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizza condotte corruttive "tra privati" attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori" o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, creando un danno alla società cui appartiene il soggetto corrotto.

Il Decreto per questi reati prevede la sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote

**11. Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN RAVENNA SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) redazione del bilancio, dei prospetti informativi e delle relazioni infra-annuali;
- 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- 3) gestione dei rapporti con i soci;
- 4) la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società.

**12. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	QUOTE	R	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. sostituito dalla L. 69/15)); false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis)	esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni <u>ovvero</u> omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, il tutto con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ed in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.	redazione del bilancio;	Direzione Generale, amministrazione, studi esterni	200-400		Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio	
false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	medesima condotta di cui sopra nelle società quotate	non applicabile					
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, mediante l'occultamento documenti o con altri idonei artifici	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; 3) gestione dei rapporti con i soci;	direzione generale, studi esterni, amministrazione	200-360		Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; 3) gestione dei rapporti con i soci;	Direzione Generale	200-360		Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio	
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; 3) gestione dei rapporti con i soci;	Direzione Generale	200-360		Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio	

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; 3) gestione dei rapporti con i soci;	Direzione generale	200-260	Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;	direzione generale	200-360	Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;	direzione generale	300-660	Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	cagionare un danno ai creditori nel ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli	operazioni di liquidazione	liquidatori		principi preventivi generali
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con atti simulati o fraudolenti	gestione rapporti con i soci	direzione generale	150-330	principi preventivi generali, codice etico
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari	non applicabile			
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	omettere di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; nel caso di amministratore delegato, violare l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile	1) redazione del bilancio; 2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; 3) gestione rapporto con i soci.	Direzione Generale	300-660	Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio, codice etico, principi preventivi generali

<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</p>	<p>nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima</p>	<p>non applicabile</p>			
<p>corruzione fra privati ( art. 2635 c.c.)</p>	<p>un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizza condotte corruttive "tra privati" attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori" o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti</p>	<p>1) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali; 2) gestione dei pagamenti; 3) conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali; 4) spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni; 5) selezione e assunzione del personale; 6) retribuzioni e rimborsi spese al personale;</p>	<p>Direzione Generale, amminist</p>	<p>200-400</p>	<p>Piano dei conti - Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte del CDA - Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale, procedure contabili aziendali, protocollo redazione ed approvazione del bilancio, ISO 9001, codice etico, mansionari, procure/deleghe/nomine/autorizzazioni (es. di spesa), protocollo sponsorizzazioni ed elargizioni, protocollo assegnazione incarichi professionali, protocollo procedimenti giudiziari e arbitrali</p>

## 12. Norme generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari interni, i Consulenti, i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- 3.1) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - 3.2) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - 3.3) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, delle relazioni infra-annuali, nelle procedure amministrativo-contabili.
- 4) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed agli stakeholders di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività.
  - 5) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
  - 6) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti di autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.
  - 7) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
    - 7.1) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
    - 7.2) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- 7.3) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- 7.4) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- 7.5) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- 7.6) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- 8) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.
- 9) assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

## 12. Protocolli preventivi

Oltre ai principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello, sono adottate le seguenti prescrizioni:

**Piano dei conti** - Il piano dei conti rappresenta l'elenco di tutti i conti impiegati dall'azienda per le rilevazioni in partita doppia. I conti sono preceduti da un codice, che serve a richiamare il conto nel software di contabilità distinguendolo in modo univoco. Il piano dei conti è formato da un elenco di conti di natura economica, patrimoniale e d'ordine gestiti in modo da permettere un'analisi dettagliata di ogni fatto amministrativo dell'azienda e l'aggregazione della totalità dei fatti economici.

**Controllo preventivo della bozza di bilancio da parte dell'Amministratore** - deve essere messa a disposizione dell'Amministratore la bozza bilancio, prima della riunione convocata per la presentazione del bilancio, in modo da consentirne la preventiva verifica, anche con l'ausilio delle check list allegate alla presente parte speciale.

**Tracciabilità e protezione del sistema informatico e manuale** - il sistema informatico utilizzato per la registrazione dei dati contabili deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi. Il responsabile della funzione deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema e registrate manualmente.

**Gestione della comunicazione verso l'esterno** – Ogni comunicazione verso l'esterno riguardante la Società deve essere gestita direttamente ed esclusivamente dall'Amministratore o da soggetto da egli specificamente delegato, previa verifica in termini di liceità e veridicità delle dichiarazioni o dei comunicati

da esternare. Ogni richiesta di intervista o rilascio di dichiarazioni proveniente dai media, dovrà essere documentata sia a riguardo del soggetto intervistante che riguardo ai contenuti delle domande poste. Eventuale informazioni richieste circa operazioni riguardanti sviluppi circa l'assetto della Società, strategie di mercato, alleanze, utilizzo di strumenti finanziari o comunque qualsiasi informazione che possa influenzare l'affidamento del pubblico e degli stakeholders nei confronti della Società, dovranno essere rilasciate esclusivamente in forma di comunicato, onde consentire la preventiva verifica dei contenuti ed evitare una manipolazione o distorta interpretazione da parte del soggetto intervistante. E' fatto divieto a qualsiasi dipendente di rilasciare dichiarazioni riguardanti la Società, a pena dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

### **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) ed il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. "terza direttiva antiriciclaggio") hanno profondamente riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il Decreto antiriciclaggio ha notevolmente ampliato per i reati in questione la precedente disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, che sorgerà (in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di carattere generale: commissione da parte di un soggetto apicale o di un suo sottoposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo) soltanto se i medesimi fossero stati commessi con la specifica finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ai sensi della previsione dell'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001), oppure in ambito transnazionale (ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, ora abrogati dal Decreto antiriciclaggio).

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito sono ora contemplati dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, e possono comportare la responsabilità dell'Ente - oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in ordine alle quali si rimanda al Capitolo 7.5 - anche qualora non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste.

La finalità del rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti consiste nel prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

#### **1. Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648, assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente.

In dottrina e giurisprudenza è particolarmente controverso il tema della rilevanza del c.d. dolo eventuale, ossia della situazione di dubbio da parte di chi trasferisce il bene sulla eventuale provenienza delittuosa dello stesso. Per la prevalente giurisprudenza, si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della cosa, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione. Si configura invece la meno grave ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata.

Il dolo eventuale sarà pertanto ravvisabile quando la situazione fattuale – che il giudice dovrà ricostruire in base alla logica e all'esperienza – sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Si tratta, come si vede, di un orientamento particolarmente rigoroso, non condiviso peraltro dalla prevalente dottrina e da una parte, invero minoritaria, della giurisprudenza. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della – sola – ricettazione, è poi richiesto il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica.

## **2. Riciclaggio (art 648 bis c.p.)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

L'art. 2 del d.lgs. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare «*la conversione o il trasferimento dei beni (...) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi (...) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni*».

Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione (integration). La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Quanto al dolo, per il reato in oggetto è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate.

### **3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La fattispecie dell'art. 648-ter, infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Il dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

#### **4. Considerazioni comuni**

##### **4.1 L'oggetto materiale**

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire che ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale potrebbero dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

##### **4.2 Elemento soggettivo.**

A norma dell'art. 648, co. 3 – richiamato dagli artt. 648-bis, co. 4, e 648-ter, co. 4 – il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad esempio, perché minore) ovvero non è punibile (ad esempio, perché intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad esempio, la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (quali, ad esempio, la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame.

Caratteristica comune alle tre fattispecie è, ancora, l'esclusione della rilevanza del c.d. "autoriciclaggio", ossia della punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si ricava dalla clausola di riserva contenuta nelle norme citate ("fuori dai casi di concorso").

Al riguardo, è opportuno precisare che tale conclusione, in mancanza di un intervento del legislatore penale di modifica degli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., risulta confermata anche alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 231 del 2007 e dunque indipendentemente dalla definizione di riciclaggio fornita dall'art. 2 dello stesso. La scelta legislativa – peraltro non condivisa in altri ordinamenti – si fonda sulla considerazione che per coloro che partecipano alla realizzazione del delitto presupposto l'utilizzo delle cose di provenienza illecita rappresenta la naturale prosecuzione della condotta criminosa e non possono dunque assumere diverso e autonomo rilievo penale.

Pertanto, mentre il soggetto autore del reato presupposto non potrà essere punito a titolo di riciclaggio dei proventi del reato, lo potrà essere il terzo estraneo alla commissione del reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio. La distinzione tra ricettatore/riciclatore e compartecipe dovrà dunque essere fondata, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, su un criterio essenzialmente di tipo temporale, ritenendo la sussistenza del concorso nel caso dell'esistenza di un accordo prima della commissione del delitto presupposto tra l'autore di tale delitto e chi presta o promette il proprio contributo, anche in termini di istigazione o rafforzamento del proposito criminoso.

#### **4.3 Il reato presupposto**

Quanto alla tipologia di reato presupposto della ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni di provenienza illecita, il legislatore utilizza formule assai vaghe ("qualsiasi delitto" nell'art. 648 c.p., "delitto non colposo" nell'art. 648-bis c.p., "delitto" nell'art. 648-ter c.p.).

Ferma dunque restando l'esclusione delle contravvenzioni, ossia dei reati minori puniti con l'ammenda o con l'arresto, possono costituire presupposto dei reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro: si pensi, in particolare, a quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati tributari, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non escludendosi, come detto, nemmeno la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione.

Non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto.

### **5.Sanzioni**

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

#### Sanzione pecuniaria:

- a) da 200 a 800 quote;
- b) da 400 a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)

#### Sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **6. Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN RAVENNA SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) rapporti con fornitori, partner e soggetti terzi;
- 2) contratti di acquisto e/o vendita con controparti;
- 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari;
- 4) sponsorizzazioni.

## **7. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di  $P \times D$  di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Ricettazione (art. 648 c.p.)	al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare	1) rapporti con fornitori, consociati, partner e soggetti terzi; 2) contratti di acquisto e/o vendita con controparti; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	Direzione generale, amministrazione, area commerciale, logistica	fino a 1000 + interdittive		Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche – anagrafiche dei fornitori; procedure autorizzatorie di cassa, protocollo sponsorizzazioni ed elargizioni, protocollo assegnazione incarichi professionali, ISO 9001	
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa	1) rapporti con fornitori, consociati, partner e soggetti terzi; 2) contratti di acquisto e/o vendita con controparti; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	Direzione generale, amministrazione, area commerciale, logistica	fino a 1000 + interdittive		Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche – anagrafiche dei fornitori; procedure autorizzatorie di cassa, protocollo sponsorizzazioni ed elargizioni, protocollo assegnazione incarichi professionali, ISO 9001	
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	1) rapporti con fornitori, consociati, partner e soggetti terzi; 2) contratti di acquisto e/o vendita con controparti; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	Direzione generale, amministrazione, area commerciale, logistica	fino a 1000 + interdittive		Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche – anagrafiche dei fornitori; procedure autorizzatorie di cassa, protocollo sponsorizzazioni ed elargizioni, protocollo assegnazione incarichi professionali, ISO 9001	
autoriciclaggio (art. 649-ter 1 c.p.)	impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche finanziarie imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere in modo da ostacolare concretamente l'identificazione di tali beni/utilità/denaro ; non punibili le condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita.	tutte le condotte ritenute sensibili nel presente MOG, in assenza di chiara individuazione dei limiti di applicabilità di tale norma; la società ritiene che la fattispecie debba applicarsi ai soli reati presupposto base previsti ex D.lgs. 231/01	Direzione generale, amministrazione, area commerciale, area tecnica, supply chain DL, MC, RSPP, preposti	fino a 1000 + interdittive		Tutti i protocolli specifici previsti nel presente MOG	

## 8. Norme generali di comportamento

Con riguardo all'utilizzo tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- 1) definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;
- 2) identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- 3) monitorare nel tempo, il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- 4) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- 5) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 6) non effettuare e non accettare pagamenti in contanti;
- 7) operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni verso controllate, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- 8) disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con le controllate;
- 9) garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori e dei c;
- 10) stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- 11) garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- 12) attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- 13) dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

## 9. Protocolli preventivi generali

Oltre ai principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello, sono adottate le seguenti prescrizioni:

**Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche** – assicurare l'identificazione, l'attendibilità e affidabilità dei fornitori e/o dei soggetti con cui la Società effettua transazioni economiche (ad esclusione delle normali transazioni con gli utenti dei servizi), evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza e che rivelino indicatori di anomalia, come specificati nelle normative o disposizioni di settore. Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti e la corrispondenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Deve essere curata altresì la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con le controllate

**Anagrafiche fornitori**– si deve periodicamente aggiornare l’anagrafica dei fornitori con definizione di requisiti minimi e standard di qualità, affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità.

## REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L’articolo 15 della L. 99/2009 ha apportato modifiche all’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001 ed ha introdotto l’art. 25-bis 1, prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l’industria e il commercio, sempre che siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio della medesima. In particolare, nell’art. 25-bis è stata inserita la lettera f-bis), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p, mentre l’art. 25-bis.1 sancisce la responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione dei reati previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 513-bis, 514. 515, 516, 517,517-ter, 517-quater c.p..

### 1. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, anche esterno al contesto di una determinata attività commerciale/industriale adoperi violenza sulle cose ovvero raggiri per impedire o turbare la libera concorrenza.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

### 2. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

*Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro*

La disposizione in esame rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato.

Il reato si presenta come di pericolo, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all’acquirente di una cosa per un’altra, restando del tutto estraneo all’orizzonte della norma l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall’acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

Il dolo è generico e si richiede pertanto solo la “consapevolezza” da parte dell’agente di vendere un bene difforme da quello pattuito per origine, provenienza, qualità e quantità; la diversità qualitativa riguarda i casi

in cui, pur non essendoci difformità di specie, c'è divergenza su qualifiche essenziali della cosa in relazione alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

### **3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.*

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica "economica", posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità (questo elemento vale anche a distinguere tale delitto da quello di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, previsto e punito dall'art. 442 c.p., che invece si pone in un'ottica di tutela della salute pubblica).

L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine.

Il parametro della genuinità va rapportato alla normativa di settore, in particolare:

- Decreto ministeriale 20.01.27: istruzioni per utilizzazione e consumo delle acque minerali.
- Decreto 21 marzo 1973: disciplina igienica degli imballaggi.
- Decreto 28 giugno 1989: etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.
- Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 105: attuazione della Direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.
- Decreto 12 novembre 1992, n. 542: regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.
- Circolare n. 17 del 13 settembre 1991 del Ministero della Salute: analisi microbiologiche di acque minerali naturali.
- D.lgs 25 gennaio 92 n. 105: utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali.
- Decreto 13 gennaio 1993: metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelievi dei campioni.
- Circolare n. 19 del 12 maggio 1993 del Ministero della Salute: analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali naturali.
- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 339: attuazione della Direttiva 96/70/CE, relativa alle acque di sorgente.
- Decreto 5 giugno 2003 10/131: interventi per il settore minerario nel trentino.
- Decreto 11 settembre 2003: attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente.
- Decreto 29 dicembre 2003: attuazione direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.
- Decreto 24 marzo 2005: gamme delle acque naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione.
- Decreto 2 marzo 2007 n50: ispezione e verifica della buona pratica dei laboratori

- Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176: utilizzazione e commercializzazione acque minerali

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di "messa in commercio".

Il delitto, infine, è solamente doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina; la consapevolezza della non genuinità, ovviamente, deve essere preesistente e non sopravvenuta.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

#### **4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 515 c.p.)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro*

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

#### **5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

#### **6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto, contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

#### **7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Il reato in questione si realizza nel caso in cui soggetti operanti nell'ambito di un'attività commerciale/industriale utilizzino la violenza ovvero la minaccia al fine di turbare lo svolgersi delle attività economiche e commerciali, alterando la libera concorrenza sul mercato.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

#### **8. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato in questione si concretizza nel caso in cui vengano venduti o comunque importati e distribuiti, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (depositati e non) e da questo tipo di attività derivi un danno per i prodotti nazionali.

Le sanzioni previste dal Decreto per tale reato sono:

Sanzione pecuniaria fino a 800 quote;

#### **3. Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN RAVENNA SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. acquisto e/o cessione di beni/servizi;
2. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie;
3. sviluppo e attuazione delle politiche commerciali;
4. negoziazione/stipulazione di contratti ai quali si perviene mediante la partecipazione a procedure competitive;
5. etichettatura del prodotto commercializzato.

#### **4. Valutazione dei rischi e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).



REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio	1. acquisto e/o cessione di beni/servizi; 2. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie; 3. sviluppo e attuazione delle politiche commerciali; 4. attività di e commerce 5. etichettatura	direzione generale, supply chain, area commerciale	fino 500		Chiara individuazione delle responsabilità, mansionario, codice etico. apposite clausole contrattuali, procedure iso 9001, procedura etichettatura	
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	1. acquisizione, rivendita/registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale (es. vendita di un prodotti con sostanze difformi dagli standard di vendita dei vari paesi con cui ci si rapporta); 2 etichettatura	direzione generale, supply chain, area commerciale	fino 500		Chiara individuazione delle responsabilità, mansionario, codice etico. apposite clausole contrattuali, procedure iso 9001, procedura etichettatura	
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine						
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto	1. acquisto e/o cessione di beni/servizi; 2. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie; 3. sviluppo e attuazione delle politiche commerciali; 4. etichettatura	direzione generale, supply chain, area commerciale	fino 500		Chiara individuazione delle responsabilità, mansionario, codice etico. apposite clausole contrattuali, procedure iso 9001, procedura etichettatura	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale	1. acquisizione, rivendita/registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale;	direzione generale, supply chain, area commerciale	fino 500			
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)							
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva	1. acquisto e/o cessione di beni/servizi; 2. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie; 3. sviluppo e attuazione delle politiche commerciali;	direzione generale, supply chain, area commerciale	fino 800		Chiara individuazione delle responsabilità, mansionario, codice etico. apposite clausole contrattuali, procedure iso 9001, procedura etichettatura	
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)	cagionare un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati	1. acquisto e/o cessione di beni/servizi; 2. gestione delle attività promozionali e pubblicitarie; 3. sviluppo e attuazione delle politiche commerciali; 4. etichettatura	direzione generale, supply chain, area commerciale	fino 800		Chiara individuazione delle responsabilità, mansionario, codice etico. apposite clausole contrattuali, procedure iso 9001, procedura etichettatura	

#### 4. Norme generali di comportamento

E' espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente parte speciale. In particolare, è vietata:

- a) qualsiasi attività fraudolenta consistente nella commercializzazione di prodotti diversi da quelli pattuiti per origine, provenienza, quantità, qualità, natura e caratteristiche;

#### 5. Protocolli preventivi

Principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello.

Specifica procedura di controllo e segregazione delle funzioni;  
Specifico protocollo in materia di etichettatura del prodotto.

Procedure ISO 9001.

#### REATI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, rientra nella nozione di "sistema informatico" *"qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati"*.

Tra i "dati informatici" rientra inoltre *"qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione"*.

Con il termine *"service provider"* (fornitore di servizi) si indica:

- a) qualunque entità pubblica o privata che fornisce agli utenti dei propri servizi la possibilità di comunicare attraverso un sistema informatico;
- b) qualunque altra entità che processa o archivia dati informatici per conto di tale servizio di comunicazione o per utenti di tale servizio;

Per *"trasmissione di dati"* si vuole infine indicare qualsiasi informazione computerizzata relativa ad una comunicazione attraverso un sistema informatico che costituisce una parte nella catena di comunicazione, indicando l'origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio.

L'art. 24-bis del Decreto contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie:

- 1) reati che comportano un “danneggiamento informatico” (art. 24-bis, co. 1);
- 2) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 24-bis, co. 2);
- 3) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, co. 3).

L'art. 24-bis prevede la responsabilità degli enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato. Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

### **1. Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

La norma ai fini della punibilità prescinde dalla rivelazione a terzi delle informazioni indebitamente captate o dal danneggiamento del sistema, incorrendo – in quest'ultimo caso – nell'ulteriore concorso di circostanze aggravanti. Il dolo richiesto è generico e consiste nella volontà di introdursi o mantenersi nella memoria interna di un elaboratore in assenza del consenso del titolare del diritto di escluderlo e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione per i dati che vi sono memorizzati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne

legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società) mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote

Sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

## **2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

Sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote

## **3. Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Le fattispecie descritte nei precedenti due reati, entrambe perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno ed è prodromica all'accesso abusivo vero e proprio. Si tratta di un reato di pericolo che si consuma non in dipendenza del danno o del turbamento effettivo del sistema, ma per il fatto di essere venuti a conoscenza degli strumenti descritti nella norma o di avere ceduto informazioni utili ad operare accessi.

Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria fino a 300 quote

Sanzioni interdittive:

- a) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- b) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

#### **4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

#### **5. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un

rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote

Sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

## **6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

*Si integra il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.*

## **7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L'art. 635 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote

Sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

## **8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

## **9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L' art. 635 quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635 quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635 ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote

Sanzioni interdittive:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

## 10. Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (art. 1 lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- a) se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1 lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20 comma 1 bis);
- b) anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- c) il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e - se riguardano una scrittura privata - l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Sanzioni interdittive:

- a) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi

### **11. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

La fattispecie è contemplata nell'art. 24 del Decreto e viene qui trattata per questione di omogeneità con le fattispecie delittuose successivamente introdotte all'art. 24 bis dalla L. 48/2008.

Le condotte poste in essere attraverso tale reato sono due:

- 1) alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati: l'alterazione provoca i suoi effetti materiali sul sistema informatico o telematico;
- 2) intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema. L'intervento senza diritto ha per oggetto i dati, le informazioni o i programmi.

L'evento si realizza con il danno patrimoniale altrui e l'ingiusto profitto dell'agente o di un terzo.

L'intervento senza diritto a cui fa menzione il legislatore nel primo comma dell'art. 640-ter c.p. si verifica quando l'agente non è autorizzato - né da una legge né dal titolare - ad eseguire l'attività non consentita sul sistema informatico.

Alla stregua della truffa, la frode informatica richiede il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di realizzare il fatto tipico che consiste nell'ottenere o nel procurare un ingiusto profitto con altrui danno.

Le sanzioni previste dal Decreto per questa categoria di reati sono:

Sanzione pecuniaria:

- a) fino a 500 quote;
- b) da 200 a 600 quote (nei casi di profitto o danno rispettivamente di rilevante entità o particolare gravità);

Sanzioni interdittive:

- a) divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

## **12. Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN RAVENNA SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati;
- 2) trattamento dei dati;
- 3) utilizzo di hardware e software;
- 4) gestione e uso della posta elettronica.

## **13. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	falsificare un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	Tale reato potrebbe essere integrato mediante la contraffazione o l'alterazione di scritture private e/o attestati contenuti in supporti informatici, quali ad es. invio del F24 o mediante la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità (sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); gestione Sistri	CDA, AREA FINANZIARIA, AREA AMMINISTRAZIONE	fino 400 + interdittive		Mansionario, suddivisione dei compiti, codice etico	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo	1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati; 2) trattamento dei dati; 3) utilizzo di hardware e software; 4) gestione e uso della posta elettronica 5) gestione Sistri	chiunque ha accesso ai pc aziendali	100-500 + interdittive		Utilizzo strumentazione – utilizzo internet – utilizzo posta elettronica aziendale - Inventario e verifica hardware e software – utilizzo supporti magnetici, procedure previste ex GDPR 679/16	
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno	1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati; 2) trattamento dei dati; 3) utilizzo di hardware e software; 4) gestione e uso della posta elettronica 5) gestione Sistri	chiunque ha accesso ai pc aziendali	100-300		Utilizzo strumentazione – utilizzo internet – utilizzo posta elettronica aziendale - Inventario e verifica hardware e software – utilizzo supporti magnetici, procedure previste ex GDPR 679/16	
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento						
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe						
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, fuori dai casi consentiti dalla legge						

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui	1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati; 2) trattamento dei dati; 3) utilizzo di hardware e software; 4) gestione e uso della posta elettronica 5) gestione Sistri	chiunque ha acceso ai pc aziendali	100-500 + interdittive	Utilizzo strumentazione – utilizzo internet – utilizzo posta elettronica aziendale - Inventario e verifica hardware e software – utilizzo supporti magnetici, procedure prviste ex GDPR 679/16
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento	1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati; 2) trattamento dei dati; 3) utilizzo di hardware e software; 4) gestione e uso della posta elettronica 5) gestione Sistri	chiunque ha acceso ai pc aziendali	100-500 + interdittive	Utilizzo strumentazione – utilizzo internet – utilizzo posta elettronica aziendale - Inventario e verifica hardware e software – utilizzo supporti magnetici, procedure prviste ex GDPR 679/16
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quaer c.p.)	distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento	1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati; 2) trattamento dei dati; 3) utilizzo di hardware e software; 4) gestione e uso della posta elettronica 5) gestione Sistri	chiunque ha acceso ai pc aziendali	100-500 + interdittive	Utilizzo strumentazione – utilizzo internet – utilizzo posta elettronica aziendale - Inventario e verifica hardware e software – utilizzo supporti magnetici, procedure prviste ex GDPR 679/16
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento	1) accesso agli strumenti informatici aziendali da parte di dipendenti, amministratori e terzi autorizzati; 2) trattamento dei dati; 3) utilizzo di hardware e software; 4) gestione e uso della posta elettronica 5) gestione Sistri	chiunque ha acceso ai pc aziendali	100-500 + interdittive	Utilizzo strumentazione – utilizzo internet – utilizzo posta elettronica aziendale - Inventario e verifica hardware e software – utilizzo supporti magnetici, procedure prviste ex GDPR 679/16
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato				

#### 14. Norme generali di comportamento

Con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle procedure e policy nell'utilizzo degli strumenti informatici, delle reti aziendali, nella gestione delle password, della posta elettronica ecc.;
- conoscenza e rispetto del "Manuale per la Sicurezza ad uso degli incaricati" adottato dalla Società e del "Documento Programmatico per la sicurezza";
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali;
- rispetto delle procedure previste ex GDPR 679/16.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- 2) detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- 3) alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- 4) porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra sono individuate – in base al principio della separazione dei ruoli – le strutture aziendali preposte alla gestione della sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi e sono attribuiti alle medesime specifici compiti in materia di prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illeciti di dati (rif. specifiche nomine e lettere d'incarico).

A seguito di quanto disposto nel provvedimento generale del 27.11.2008 del Garante per la protezione dei dati personali (in G.U. n. 300 del 24/12/2008 – "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), GREEN RAVENNA SRL ha provveduto alla nomina dell'amministratore di sistema ed ha implementato misure idonee alla registrazione e archiviazione degli accessi logici di sistema effettuati da tali soggetti (rif. "Lettera di incarico gestione e manutenzione dei sistemi informativi").

Le registrazioni sono inalterabili e comprendono le seguenti informazioni:

- a) riferimenti temporali di log-in e log-out;
- b) tipologia di accesso;
- c) server di accesso;
- d) nome login utente (solo amministratore);
- e) dominio di accesso;
- f) nome del PC e indirizzo IP

Si deve inoltre prevedere:

- 1) un monitoraggio periodico affinché la gestione del sistema informatico sia adeguata e corretta, avendo particolare riguardo alla verifica dei log di sistema ed applicativi al fine di individuare tempestivamente l'esistenza di attività che potrebbero determinare il mancato rispetto delle regole aziendali e al controllo della rete al fine di verificare l'esistenza di accessi e dispositivi non autorizzati;
- 2) la predisposizione di strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte del personale attraverso l'uso indebito o non autorizzato delle password, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e spyware di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale.

Tali misure devono in particolare prevedere regole in merito:

- le restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici/telematici;
  - all'attribuzione e revoca delle password, tenendo conto delle mansioni aziendali per la quale viene richiesta/concessa;
  - alla rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
  - al controllo e la tracciabilità degli accessi;
  - alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;
- 3) l'adozione di specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;
  - 4) l'adozione di specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a virus e altre vulnerabilità;
  - 5) il costante aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza aziendale;
  - 6) la previsione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

## 15. Protocolli preventivi

Oltre ai principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello ed al "Manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati", sono adottate le seguenti prescrizioni:

**Utilizzo strumentazione** - E' fatto divieto di installare qualunque software sulla strumentazione in uso, notebook o workstation, qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società. La Società si riserva di eliminare qualsiasi elemento hardware e/o software la cui installazione non sia stata appositamente prevista o autorizzata.

In caso di allontanamento dalla propria postazione di lavoro per più di 10 minuti, è fatto obbligo al dipendente di disconnettersi dal sistema (ciò può avvenire in modo automatico bloccando lo schermo).

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle configurazioni impostate sul PC in uso, occorre darne comunicazione all'Amministratore di Sistema.

**Utilizzo internet** - Non è consentito l'uso improprio della "navigazione" in Internet (consistente in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività).

Non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo nei casi direttamente autorizzati dal Responsabile del trattamento dei dati e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.

E' vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa.

Non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a Forum, a social network, l'utilizzo di chat line e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nickname) potendo esporre a rischi di sicurezza la rete aziendale.

E' prevista, a cura dell'Amministratore di Sistema secondo quando impartito dal Responsabile del Trattamento, la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri nel firewall che prevengano determinate operazioni a rischio.

E' richiesta la cancellazione periodica (almeno settimanale) dei file temporanei di internet, la cronologia, i cookie, le password eventuali salvate e le informazioni dei moduli. Tale funzione potrà essere impostata automaticamente sul browser internet utilizzato.

Attivare dei filtri idonei ad evitare navigazioni in siti non correlati all'attività lavorativa in relazione a parametri valutativi definiti dal Responsabile del Trattamento dei dati con la collaborazione dell'Amministratore di Sistema.

Attivare sistemi di monitoraggio della navigazione aziendale secondo le previsioni di cui al Provvedimento del Garante in materia di trattamento dati personali, Provvedimento del 1 marzo 2007, effettuando monitoraggio generalizzato ed anonimo dei log di connessione (per il solo numero e durata delle sessioni internet) ed escludendo qualsiasi possibilità di risalire e /o identificare qualsiasi riferimento ai siti web visitati.

**Utilizzo posta elettronica aziendale** - Le caselle di posta elettronica date in uso al dipendente sono destinate ad un utilizzo di tipo aziendale.

Non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, o che costituiscano comunque condotta illecita;

Non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum, newsletter o mail-list, non attinenti l'attività lavorativa.

E' fatto divieto di divulgare le notizie, i dati e qualsiasi altra informazione appresa in occasione della ricezione o invio di posta elettronica, in quanto coperte dal segreto professionale cui sono tenuti i dipendenti in ottemperanza agli obblighi di fedeltà e correttezza.

Il dipendente /collaboratore è invitato, in caso di assenze programmate e comunque in caso di necessità, ad inserire nelle proprie e-mail, messaggi di avviso che contengano le "coordinate" di altro soggetto. In tal caso si dovrà contattare l'Amministratore di Sistema.

E' consentito che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato deleghi un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'interessato sarà informato alla prima occasione utile e di seguito provvederà alla sostituzione della propria password.

E' richiesta l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente.

La posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei e, dunque, è preferibile non usarla per inviare documenti di lavoro "Strettamente Riservati".

La gestione della posta elettronica certificata aziendale (non personale) è a cura dell'Amministrazione che provvede a soddisfare le richieste del personale della Società.

**Inventario e verifica hardware e software** – Tutte le apparecchiature hardware ed i software aziendali devono essere inventariati in apposito registro, indicando gli identificativi di macchina e/o di licenza e con attribuzione di una sigla/numero da apporre sull'apparecchiatura o sulla confezione del software ai fini dell'identificazione, della verifica e tracciabilità. Sui PC in uso non devono essere installati programmi che non siano regolarmente muniti di licenza.

**Utilizzo supporti magnetici e dati** È fatto obbligo conservare, custodire e controllare i supporti informatici removibili contenenti dati, informazioni, notizie o immagini di attinenza aziendale, affinché nessun soggetto terzo non autorizzato ne prenda visione o possesso.

Qualsiasi file estraneo all'attività lavorativa o non espressamente autorizzato, non può, nemmeno in via transitoria, essere salvato sul pc in uso del dipendente.

In mansionario è esplicitamente previsto chi fa uso o meno di PC aziendali.

## DELITTI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

### 1. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 L. 633/1941)

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*(...)*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*(...)*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

La norma punisce la messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche e/o con connessioni di qualunque genere, di un'opera dell'ingegno protetta o anche solo una parte di essa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 171, il reato previsto alla lettera a-bis è estinto con il pagamento, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita al comma 1 (multa da euro 51 a euro 2.065);

tale previsione, che sarebbe comunque inapplicabile, ai sensi del comma 3, nel caso in cui la violazione della lettera a-bis fosse commessa in danno di un'opera inedita o con usurpazione della paternità, non modifica la rilevanza dell'illecito commesso ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente in quanto essa continua a sussistere ogniqualvolta il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (si veda l'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01).

Il comma 3 prevede tre distinte circostanze aggravanti dei reati di cui al comma 1 poste a protezione degli interessi morali e personali degli autori delle opere dell'ingegno.

- La prima ipotesi aggravante concerne la protezione dell'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la disposizione tutela l'interesse morale dell'autore che si concretizza nella riservatezza dell'opera e nella libertà di decidere sull'opportunità di renderla pubblica.
- La seconda aggravante è costituita dall'usurpazione della paternità dell'opera che si realizza con l'indicazione di una paternità dell'opera non rispondente al vero.
- La terza ipotesi aggravante punisce l'offesa all'onore e alla reputazione dell'autore realizzate attraverso le condotte di deformazione, modificazione o mutilazione dell'opera.

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

Sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **2. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941)**

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

L'ipotesi principale di reato è costituita dalla abusiva duplicazione o detenzione di software orientata al fine di trarne profitto, ricomprendendovi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico, bensì anche un'utilità mediata corrispondente al risparmio ottenuto utilizzando il programma abusivo.

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

Sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**3. Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN RAVENNA SRL ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) utilizzo di materiale (sia esso costituito da foto, opere letterarie, testi ecc.) per comunicazione, pubblicità, pubblicazione sul sito web della Società;
- 2) approvvigionamento di software, sua gestione e utilizzo

**4. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);	Mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	utilizzo di materiale (sia esso costituito da foto, opere letterarie, testi ecc.) per comunicazione, pubblicità, pubblicazione sul sito web della Società;	Ufficio Amministrazione, direzione generale	fino 500 + interdittive		utilizzo materiale tutelato dal diritto d'autore	A
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)	Mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione						
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)	duplicare abusivamente, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importare, distribuire, vendere o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisporre mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	approvvigionamento di software, sua gestione e utilizzo	Amministrazione sistema informatico, Ufficio Amministrazione, direzione generale	fino 500 + interdittive		Inventario licenze software	A
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)	Riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, il contenuto di una banca dati; estrarre o reimpiegare la banca dati; distribuire, vendere o concedere in locazione banche di dati in violazione degli artt. 64 quinquies e sexies L.A.						
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L. n. 633/1941)	duplicare abusivamente, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o commerciare, cedere a qualsiasi titolo o importaree abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa						

<p>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L. n. 633/1941)</p>	<p>in qualità di produttore o importatore di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, omettere di comunicare alla SIAE i dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione</p>				
<p>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies L. n. 633/1941)</p>	<p>Fraudolentemente produrre, vendere, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale</p>				

## 5. Norme generali di comportamento

Con riguardo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- 1) Verifica della paternità autorale di ogni opera o sua parte (sia essa letteraria, fotografica, pittorica, filmica ecc...) che GREEN RAVENNA SRL intende utilizzare nell'ambito della promozione della propria attività o delle proprie pubblicazioni e delle condizioni poste dall'autore per l'utilizzo dell'opera;
- 2) Ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autore o da chi ne detiene legittimamente il rispettivo diritto all'utilizzo;
- 3) Utilizzazione dell'opera nei limiti dell'autorizzazione concessa dall'autore o dal legittimo detentore dei diritti.
- 4) Verifica dei limiti della licenza di ogni software acquistato prima di effettuare copie ulteriori a quella di back-up;
- 5) Verifica dei limiti di licenza di ogni opera tutelata dal diritto d'autore e su qualsiasi supporto essa sia, prima del suo utilizzo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- a) Utilizzare per pubblicazioni aziendali (compreso il sito web) opere o parte di esse senza l'autorizzazione del loro autore o del legittimo detentore del corrispondente diritto;
- b) duplicare abusivamente programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
- c) (importare, distribuire e, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
- d) rimuovere arbitrariamente o eludere i dispositivi applicati a protezione di un programma;
- e) trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico del contenuto di una banca di dati;
- f) eseguire dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati;
- g) distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

Nel caso in cui venga affidata a terzi l'elaborazione di materiale pubblicitario o divulgativo della Società, il relativo contratto dovrà espressamente contemplare una clausola che richiami al rispetto della presente parte speciale del Modello organizzativo e che preveda l'obbligo da parte del terzo di garantire (a pena della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno) che i testi, immagini e altre opere utilizzate per il prodotto elaborato per il committente sono lecitamente utilizzabili per tale scopo ai sensi della legge sul diritto d'autore.

## 6. Protocolli preventivi

Oltre ai principi preventivi di carattere generale richiamati al punto 5.3.1 del presente Modello, sono adottate le seguenti prescrizioni:

**Inventario licenze software** - Tutte le apparecchiature hardware ed i software aziendali devono essere inventariati in apposito registro, indicando gli identificativi di macchina e/o di licenza e con attribuzione di una sigla/numero da apporre sull'apparecchiatura o sulla confezione del software ai fini dell'identificazione, della verifica e tracciabilità. Sui PC in uso non devono essere installati programmi che non siano regolarmente muniti di licenza.

**Utilizzo di materiale tutelato dal diritto d'autore** - Tutto il materiale utilizzato da GREEN RAVENNA SRL per la pubblicazione o diffusione sul web o su qualsiasi supporto (CD, DVD, cartaceo ecc.), prima della pubblicazione e diffusione, deve essere verificato accertando l'autore dei testi, immagini e musica, ed i limiti di licenza d'uso.

I dati di riferimento su autore e licenza dovranno essere annotati sulla bozza, la quale dovrà essere conservata, unitamente alla documentazione di supporto, in un'apposita cartella da archiviare, dandone contestualmente comunicazione all'ODV per la verifica e il visto di controllo.

Nel caso in cui ci si avvalga di terzi (tipografi, agenzie pubblicitarie ecc.), il contratto contemplare una clausola che richiami al rispetto della parte speciale del Modello organizzativo relativa ai reati in violazione dei diritti d'autore e che preveda l'obbligo da parte del terzo di garantire (a pena della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno) che i testi, immagini e altre opere utilizzate per il prodotto elaborato per il committente sono lecitamente provvisti di licenza da parte dell'autore (o eventualmente rientranti nella categoria del libero uso) ed utilizzabili per tale scopo ai sensi della legge sul diritto d'autore, con espressa manleva a favore di GREEN RAVENNA SRL.

### **OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel Decreto l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### **1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...)*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

## 2. Lesioni personali colpose (art 590 c.p.)

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...)*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai **quaranta giorni**, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

## 3. Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per i reati sopra citati sono:

1) nel caso in cui l'omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime avvengano con omessa valutazione dei rischi e adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):

- a) Sanzione pecuniaria pari a 1000 quote;
- b) Sanzione interdittive da 3 mesi a 1 anno.

2) nel caso di omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- a) Sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote;
- b) Sanzione interdittive da 3 mesi a 1 anno.

3) nel caso di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- a) Sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- b) Sanzioni interdittive fino a 6 mesi.

Le sanzioni interdittive sono quelle previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, ossia:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **4. Identificazione delle attività sensibili**

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (di seguito Testo Unico).

Tutte le aree di attività aziendale pertanto sono a rischio di commissione dei reati di natura colposa contemplati nella presente parte speciale, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.

- 1) attuazione misure di miglioramento a seguito valutazione dei rischi;
- 2) gestione della sicurezza - attività di verifiche, controlli e sorveglianza;
- 3) valutazione dei rischi: in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato;

#### **5. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di  $P \times D$  di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	cagionare per colpa la morte di una persona	valutazione dei rischi: in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato	D.L. - M.C. RSPP	fino 1000 + interdittive		valutazione dei rischi secondo procedura verificata, procedure secondo linee guida OHSAS 1800	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	cagionare per colpa la morte di una persona	attuazione misure di miglioramento a seguito valutazione dei rischi	D.L. -	fino 1000 + interdittive		piani di miglioramento e verifiche su applicazione, procedure secondo linee guida OHSAS 1800	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	cagionare per colpa la morte di una persona	gestione della sicurezza - attività di verifiche, controlli e sorveglianza	D.L. - Preposti	fino 1000 + interdittive		procedura per verifiche, controlli e sorveglianza, procedure secondo linee guida OHSAS 1800	
Lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p)	cagionare colposamente una lesione o malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa <u>ovvero</u> che determini una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, <u>ovvero</u> se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	valutazione dei rischi: in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato	D.L. - M.C. RSPP	fino 1000 + interdittive		valutazione dei rischi secondo procedura verificata, procedure secondo linee guida OHSAS 1800	
Lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p)	cagionare colposamente una lesione o malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa <u>ovvero</u> che determini una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, <u>ovvero</u> se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	attuazione misure di miglioramento a seguito valutazione dei rischi	D.L.	fino 1000 + interdittive		piani di miglioramento e verifiche su applicazione linee guida OHSAS 1800	

<p>Lesioni personali colpose gravi (art. 590 c.p)</p>	<p>cagionare colposamente una lesione o malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa <u>ovvero</u> che determini una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, <u>ovvero</u> se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p>	<p>gestione della sicurezza - attività di verifiche, controlli e sorveglianza</p>	<p>D.L. - Dirigenti - Preposti</p>	<p>fino 1000 + interdittive</p>	<p>procedura per verifiche, controlli e sorveglianza, procedure secondo linee guida OHSAS 1800</p>
<p>Lesioni personali colpose gravissime (art. 590 c.p)</p>	<p>cagionare colposamente una malattia certamente o probabilmente insanabile, <u>ovvero</u> la perdita di un senso, <u>ovvero</u> la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, <u>ovvero</u> la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, <u>ovvero</u> una permanente e grave difficoltà della favella, <u>ovvero</u> la deformazione o losfregio permanente del viso, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p>	<p>valutazione dei rischi: in caso di rischio non valutato o insufficientemente valutato</p>	<p>D.L. - M.C. RSPP</p>	<p>fino 1000 + interdittive</p>	<p>valutazione dei rischi secondo procedura verificata, procedure secondo linee guida OHSAS 1800</p>
<p>Lesioni personali colpose gravissime (art. 590 c.p)</p>	<p>cagionare colposamente una malattia certamente o probabilmente insanabile, <u>ovvero</u> la perdita di un senso, <u>ovvero</u> la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, <u>ovvero</u> la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, <u>ovvero</u> una permanente e grave difficoltà della favella, <u>ovvero</u> la deformazione o losfregio permanente del viso, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p>	<p>attuazione misure di miglioramento a seguito valutazione dei rischi</p>	<p>D.L.</p>	<p>fino 1000 + interdittive</p>	<p>piani di miglioramento e verifiche su applicazione, procedure secondo linee guida OHSAS 1800</p>
<p>Lesioni personali colpose gravissime (art. 590 c.p)</p>	<p>cagionare colposamente una malattia certamente o probabilmente insanabile, <u>ovvero</u> la perdita di un senso, <u>ovvero</u> la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, <u>ovvero</u> la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, <u>ovvero</u> una permanente e grave difficoltà della favella, <u>ovvero</u> la deformazione o losfregio permanente del viso, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p>	<p>gestione della sicurezza - attività di verifiche, controlli e sorveglianza</p>	<p>D.L. - Preposti</p>	<p>fino 1000 + interdittive</p>	<p>procedura per verifiche, controlli e sorveglianza, procedure secondo linee guida OHSAS 1800</p>

## 6. Organigramma

Vedi organigramma allegato al DVR

## 7. Norme generali di comportamento. La gestione per la Salute e Sicurezza in GREEN RAVENNA SRL

### 7.1 Requisiti generali

GREEN RAVENNA SRL assicura l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- 1) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- 2) attività di valutazione e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 3) attività di natura organizzativa quali emergenze di primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- 4) attività di sorveglianza sanitaria;
- 5) attività di informazione e formazione;
- 6) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 7) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- 8) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 9) attività di registrazione delle attività e degli adempimenti;
- 10) previsione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- 11) attività di riesame e aggiornamento del Modello;
- 12) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

### 7.2 Politica per la Salute e Sicurezza

Il Datore di Lavoro di GREEN RAVENNA SRL, stabilisce annualmente la Politica per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce degli esiti del Riesame sulla gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, ed assicura che:

- sia adeguata alla natura e all'entità dei rischi di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro di GREEN RAVENNA SRL ;
- preveda un impegno al miglioramento continuo;
- preveda un impegno per adempiere alla legge in vigore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e ad altri requisiti che l'organizzazione ha sottoscritto;
- fornisca il quadro di riferimento per porre obiettivi e traguardi;

- sia documentata, attuata e mantenuta;
- sia resa nota a tutti i lavoratori nell'intento di creare consapevolezza degli obblighi di ciascuno in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro;
- sia messa a disposizione delle parti interessate;
- sia sottoposta ad esame periodico per assicurare che resti adeguata e pertinente all' organizzazione.

A tal fine dispone l'affissione del testo della Politica nei luoghi di lavoro in modo che sia visibile a tutto il personale.

## **7.3 Pianificazione**

### **5.3.1 Identificazione del pericolo, valutazione e controllo del rischio**

GREEN RAVENNA SRL ha stabilito e mantiene aggiornata nel Documento di Valutazione dei Rischi la procedura per la continua identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure di controllo necessarie. Tali attività comprendono:

- a) le operazioni ordinarie, straordinarie, periodiche o occasionali (es. manutenzione, pulizia);
- b) le attività di tutte le persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro (inclusi sub-appaltatori e visitatori);
- c) il comportamento umano, le capacità e altri fattori umani;
- d) i pericoli originati all'esterno del luogo di lavoro, capaci di avere effetti negativi sulla salute e la sicurezza delle persone che sono sotto il controllo di GREEN RAVENNA SRL all'interno del luogo di lavoro;
- e) i pericoli, creati nelle vicinanze del luogo di lavoro da attività correlate al lavoro eseguito sotto il controllo di GREEN RAVENNA SRL;
- f) i servizi presenti nei luoghi di lavoro, siano o meno forniti da GREEN RAVENNA SRL;
- g) le infrastrutture, gli equipaggiamenti e i materiali presenti sui luoghi di lavoro forniti sia da GREEN RAVENNA SRL che da terzi;
- h) cambiamenti o proposte di cambiamenti all'interno dell'organizzazione, delle attività o delle attrezzature/materiali;
- i) modifiche riguardanti la gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi cambiamenti provvisori, e i loro impatti sulle operazioni, i processi e le attività;
- j) tutti gli obblighi legali applicabili relativi alla valutazione dei rischi e all'implementazione dei necessari controlli;
- k) la disposizione delle aree di lavoro, i processi, le installazioni, i macchinari/ equipaggiamenti, le procedure operative e l'organizzazione lavorativa, inclusi il loro adattamento alle capacità umane;
- l) le situazioni di emergenza.

Nel determinare i controlli o nel valutare l'adeguatezza dei controlli in essere, GREEN RAVENNA SRL tiene in considerazione tutte le possibilità di riduzione del rischio con il seguente ordine:

- eliminazione del rischio;

- sostituzione del rischio con altro rischio di grado inferiore;
- introduzione di automatismi;
- segnalazioni e/o controlli documentali;
- dispositivi di protezione individuale;

Nel Documento di Valutazione dei Rischi, GREEN RAVENNA SRL mantiene registrazione dell'identificazione dei pericoli della valutazione dei rischi e della determinazione dei controlli.

I rischi per la salute e sicurezza sono presi in considerazione nella determinazione degli obiettivi di miglioramento. secondo quanto stabilito nella procedura contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi.

### **7.3.2 Acquisizione di luoghi/impianti e attrezzature di terzi**

GREEN RAVENNA SRL assicura la valutazione preventiva dell'idoneità dei luoghi/impianti e attrezzature di terzi prima del loro utilizzo da parte del personale. A tal fine il Dirigente del settore interessato, in collaborazione con il RSPP si preoccupa di:

- verificare le attestazioni di conformità in base alla legislazione vigente;
- effettuare un sopralluogo per l'identificazione dei pericoli;
- valutare eventuali rischi per la salute e sicurezza in base ai criteri stabiliti;
- stabilire le responsabilità per la gestione ed il controllo dei dispositivi di prevenzione e protezione.

### **7.3.3 Prescrizioni legali e altre**

L'identificazione e l'accesso ai requisiti legali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili alla realtà di GREEN RAVENNA SRL , viene assicurata a cura del RSPP attraverso la consultazione di apposite banche dati informatizzate e/o con l'ausilio di società di consulenza specializzate.

Il RSPP collabora inoltre con i Dirigenti e il Datore di Lavoro nella valutazione degli obblighi contenuti nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazioni e in quelli dei cantieri temporanei e mobili. Individuata una nuova prescrizione legislativa o nuove disposizioni derivanti dai contratti, il RSPP provvede a:

- verificare se il requisito legale sia applicabile alle proprie attività e ai propri dipendenti;
- comunicare le informazioni, attinenti ai requisiti legali o di altri tipi, alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione o ad altre parti interessate;
- aggiornare e conservare l'"Elenco delle prescrizioni legali e altre";
- provvedere, ove necessario, all'aggiornamento delle procedure di Sistema e delle registrazioni (ad esempio scadenziari).

L'Elenco delle prescrizioni legali e altre viene conservato e archiviato a cura del RSPP.

### **7.3.4 Obiettivi e programmi**

Nell'ambito del Riesame sono definiti, per ogni funzione e livello pertinente all'interno dell'azienda, gli obiettivi derivanti dalla Politica la Salute e Sicurezza. Nel fissare gli obiettivi in materia di Salute e Sicurezza, GREEN RAVENNA SRL assicura che siano presi in considerazione i risultati della valutazione dei rischi e dell'efficacia dei controlli stabiliti. Gli obiettivi sono descritti nel documento "Obiettivi e programmi per la salute e sicurezza" e sono posti in relazione a:

- 1) l'impegno alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

- 2) il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che GREEN RAVENNA SRL sottoscrive;
- 3) l'impegno al miglioramento continuo.

Per raggiungere gli obiettivi ed i traguardi vengono definite:

- le fasi necessarie al conseguimento dei risultati attesi;
- le responsabilità relative all'attuazione di ogni singola fase;
- lo sviluppo temporale previsto;
- le risorse ed i mezzi messi a disposizione.

Gli obiettivi sono revisionati a cadenza annuale in occasione del Riesame in materia di Sicurezza, programmi con sviluppo temporale inferiore ad un anno o programmi complessi possono prevedere controlli più frequenti in modo da assicurare il corretto svolgimento delle fasi.

## **7.4 Attuazione e funzionamento**

### **7.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità ed autorità**

GREEN RAVENNA SRL ha definito le funzioni aziendali, con le rispettive responsabilità e deleghe, nonché i collegamenti tra le funzioni (organigramma), in modo da favorire l'efficace raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza stabiliti.

L'organizzazione per la salute e sicurezza è formalizzata in apposito organigramma conservato e aggiornato dal Datore di Lavoro e reso disponibile al personale mediante affissione nelle bacheche aziendali.

I compiti e le responsabilità del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, del RSPP, del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Preposti sono definiti a livello legislativo. Per quanto riguarda la gestione per la Salute e Sicurezza si specificano i seguenti compiti:

### **7.4.2 La Direzione per la Sicurezza**

E' costituita dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dal medico competente, dal RSPP ed ha lo scopo di effettuare le riunioni periodiche al fine del monitoraggio, della verifica dell'andamento dei piani per il raggiungimento di obiettivi e programmi, dell'aggiornamento sulla valutazione dei rischi, dell'esame sugli infortuni e mancati infortuni, delle malattie professionali, dell'idoneità dei mezzi di protezione individuale, dell'aggiornamento normativo, documentale e delle procedure, della verifica del piano di informazione e formazione.

Alle riunioni della Direzione può partecipare anche l'ODV.

### **7.4.3 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

Gestisce la Documentazione. Convoca, d'accordo con il Datore di Lavoro, le riunioni per il Riesame e ne mantiene registrazione. Coordina le attività di audit interno, definendo il Piano delle Verifiche. Gestisce le non conformità e le segnalazioni di infortunio, incidente e mancato incidente e ne dà comunicazione al Datore di Lavoro. Gestisce le azioni correttive e preventive e ne verifica l'efficacia. Coordina e gestisce gli obiettivi di miglioramento e ne controlla lo stato di avanzamento. Gestisce le comunicazioni dalle parti interessate, in particolare i reclami in tema di salute e sicurezza. Assicura l'identificazione dei pericoli e la comunicazione dei rischi di interferenze e delle misure di controllo per il personale esterno che opera presso i siti aziendali. Tiene aggiornato il registro delle leggi e altri regolamenti applicabili. Analizza i risultati dei controlli periodici dei preposti. Gestisce e controlla l'efficacia della formazione svolta.

#### **7.4.4 Dirigenti**

I Dirigenti collaborano con il RSPP in occasione della valutazione dei rischi, mettendo a disposizione le conoscenze specifiche sui dipendenti, luoghi di lavoro, mezzi e attrezzature del proprio settore.

Assicurano la tempestiva informazione del RSPP a riguardo di nuovi servizi e attività, con particolare riferimento a nuovi contratti.

Informano il Datore di Lavoro, il RSPP e l'ODV di ogni anomalia sulla salute e sicurezza riscontrata in azienda, compresi gli infortuni e i mancati incidenti.

Informano il Datore di Lavoro, il RSPP e l'ODV di ogni eventuale necessità di addestramento, formazione e sensibilizzazione dei dipendenti che operano nel proprio settore.

Collaborano con il Datore di Lavoro e il RSPP nella definizione delle azioni correttive e preventive necessarie per il mantenimento e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel proprio settore.

Collaborano con il Datore di Lavoro e il RSPP nell'individuazione e gestione degli obiettivi di miglioramento.

Si precisa che al momento della redazione del presente MOG in GREEN RAVENNA SRL non sono individuati soggetti definibili come dirigenti ai fini sicurezza.

#### **7.4.5 Preposti**

I Preposti di secondo grado svolgono prevalentemente un ruolo di coordinamento e sorveglianza, i Preposti di primo grado coordinano i lavoratori e allo stesso tempo svolgono attività operative.

I Preposti sorvegliano le attività nei settori di competenza controllando la messa in atto delle disposizioni di prevenzione e controllo dei rischi stabilite nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Informano il RSPP di ogni anomalia sulla salute e sicurezza riscontrata in azienda, compresi gli infortuni e i mancati incidenti.

I Preposti controllano il rispetto delle modalità operative e dei comportamenti stabiliti, sulla base di apposite check list compilate con la frequenza stabilita nel Piano delle Verifiche.

#### **7.4.6 Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza**

Partecipa all'identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e alla determinazione dei controlli. Approva il documento di valutazione dei Rischi. Si fa carico di riportare alla Direzione eventuali osservazioni o richieste dei dipendenti in materia di salute e sicurezza. Partecipa al Riesame e alla Riunione Annuale sulla Sicurezza.

#### **7.4.7 Competenza, consapevolezza e addestramento**

GREEN RAVENNA SRL definisce nel "Piano di Formazione della Sicurezza" le competenze minime in tema di salute e sicurezza che sono necessarie a svolgere le specifiche mansioni. Tali competenze sono riviste in occasione del Riesame della Direzione e costituiscono uno degli elementi per la corretta assunzione del personale e per la corretta definizione dei fabbisogni formativi.

Per informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti di lavoro e degli aspetti e impatti ambientali ed energetici.

Per formazione si intende: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per:

- lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica dei propri compiti in azienda
- l'identificazione, riduzione e gestione dei rischi e degli aspetti e impatti ambientali/energetici.

Per addestramento si intende il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Le esigenze formative nascono dalla valutazione del possesso delle competenze minime individuate e da necessità di addestramento e formazione derivanti da modifiche di carattere organizzativo, nuovi servizi, impianti e attrezzature. Le esigenze formative sono descritte nel "Piano della formazione della Sicurezza".

La formazione dovrà essere progettata tenendo conto degli obblighi normativi imposti dall'accordo Stato regioni del 21/12/2011

Il Piano della formazione viene attuato a cura del RSPP che mantiene registrazione dell'attività di addestramento e formazione svolta internamente o a cura di Ente esterno.

In attuazione dell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature di lavoro quali ad esempio i sollevatori a forche, dovrà essere prevista, entro le scadenze indicate nel accordo stesso, l'abilitazione all'uso delle stesse.

Nell'ambito del Riesame annuale del Sistema, il Datore di Lavoro verifica lo stato di avanzamento del Piano di formazione stabilito, eventuali necessarie modifiche ed integrazioni.

Per i nuovi assunti è assicurata la formazione tramite affiancamento a personale esperto, la consegna di materiale informativo sulla salute e sicurezza, e la formazione sui rischi specifici della/e mansione/i affidata/e (quest'ultima organizzata dal RSPP in base alle disponibilità).

#### **7.4.8 Comunicazione, partecipazione e coinvolgimento**

Con riferimento ai rischi per la salute e sicurezza e alla gestione della Salute e Sicurezza, GREEN RAVENNA SRL predispone idonei mezzi per:

- assicurare la comunicazione interna tra i diversi livelli e funzioni aziendali;
- comunicare con i fornitori e i visitatori che accedono ai luoghi di lavoro che GREEN RAVENNA SRL controlla;
- ricevere, documentare e rispondere a rilevanti comunicazioni che pervengono dalle parti interessate.

GREEN RAVENNA SRL assicura la partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti nelle fasi di:

1) identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli; a tal fine il Rappresentante dei Lavoratori approva il Documento di Valutazione dei Rischi dopo averne verificata l'adeguatezza;

2) indagine sugli incidenti, secondo quanto descritto nello specifico paragrafo del Manuale di Sistema;

3) revisione della Politica ed approvazione degli obiettivi e dei traguardi. A tal fine il Rappresentante dei Lavoratori partecipa al Riesame annuale del Sistema;

4) gestione di modifiche e cambiamenti che hanno effetti sulla salute e sicurezza. Ogni modifica comporta l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi e la comunicazione/formazione dei dipendenti rispetto alle misure di contenimento e controllo stabilite.

I lavoratori nominano un proprio Rappresentate che li rappresenta nelle questioni attinenti la salute e sicurezza.

#### 7.4.9 Documentazione

La documentazione include:

- la Politica e gli Obiettivi di miglioramento;
- documenti e registrazioni che GREEN RAVENNA SRL ritiene necessari per condurre efficacemente la pianificazione ed il controllo dei processi in materia gestione per la Salute e Sicurezza.

#### 7.4.10 Controllo dei documenti

I documenti sono emessi e controllati in modo da assicurare che:

- la documentazione appropriata sia sempre disponibile quando e dove è necessaria;
- la documentazione obsoleta sia prontamente eliminata o, comunque, siano evidenziati i casi per i quali rimane, in via transitoria, ancora valida;
- ogni documento sia verificato ed autorizzato prima della diffusione;
- ogni modifica ad un documento sia evidenziata e approvata dalle medesime funzioni che hanno emesso la versione precedente;
- non siano diffusi ed utilizzati documenti non autorizzati;
- l'archiviazione sia effettuata secondo criteri atti a garantire la sicurezza e la reperibilità dei documenti;
- assicurare che la documentazione di origine esterna definita da GREEN RAVENNA SRL come necessaria per la pianificazione e la gestione del Sistema Integrato sia identificata e la sua distribuzione sia controllata.

Il RSPP mantiene aggiornato l'Elenco dei documenti e delle registrazioni.

La tabella seguente riassume le modalità di controllo dei documenti:

Documento	Approvazione	Distribuzione e archiviazione	Revisione
Istruzioni	Datore di Lavoro RSPP	A tutti gli operatori interessati sulla base di registro di distribuzione predisposto e conservato dal RSPP	In caso di modifiche ai servizi, macchinari e attrezzature. Sintesi delle modifiche in prima pagina in corrispondenza dell'incremento del numero di revisione e della data di

Documento	Approvazione	Distribuzione e archiviazione	Revisione
			modifica. All'interno il testo eliminato viene barrato, quello aggiunto viene evidenziato in grassetto.
Documento di Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro RSPP RLS Medico competente	Copia cartacea (con firme) conservata a cura del RSPP  Copia cartacea, e ODV Copia a disposizione in visione al RLS  Estratto dell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli al personale interessato (estratto per mansione)	In caso di modifiche ai servizi, macchinari e attrezzature. Sintesi delle modifiche in prima pagina in corrispondenza dell'incremento del numero di revisione e della data di modifica. All'interno il testo eliminato viene barrato, quello aggiunto viene evidenziato in grassetto.
Registrazioni (controlli, verbali, documenti di origine esterna, ecc..)	preposti di settore	Le modalità di conservazione sono stabilite per ogni documenti nel "Elenco dei documenti e delle registrazioni"	Eliminate se superate o salvate in apposita cartella.

#### 7.4.11 Controllo operativo

Nell'ambito dell'identificazione dei pericoli, GREEN RAVENNA SRL individua le attività che sono associate ai rischi per la salute e sicurezza e determina i controlli necessari per minimizzare e controllare il rischio, compresa la gestione delle modifiche.

Per tali operazioni e attività GREEN RAVENNA SRL, nel Documento di Valutazione dei Rischi:

- a) identifica i controlli operativi;
- b) stabilisce le modalità dei controlli dei rischi associati alla presenza di visitatori e appaltatori;
- c) stabilisce le regole per gestire situazioni nelle quali l'assenza delle stesse può costituire pericolo per la salute e sicurezza e scostamento rispetto alla Politica e agli Obiettivi stabiliti;
- d) pone criteri operativi per gestire situazioni nelle quali l'assenza delle stesse può costituire pericolo per la salute e sicurezza e scostamento rispetto alla Politica e agli Obiettivi stabiliti.

#### **7.4.12 Preparazione alle emergenze e risposta**

GREEN RAVENNA SRL individua le possibili situazioni di emergenza e stabilisce le modalità di risposta in apposite procedure.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi sono identificati i pericoli connessi alle emergenze che possono verificarsi durante le normali attività, ne sono valutati i rischi e vengono stabilite le procedure di prevenzione e di risposta necessarie a contenere il rischio.

Per quanto attiene ai luoghi di lavoro viene svolta una specifica analisi del Rischio incendio, in base alla quale vengono definite procedure di emergenza (Piani di emergenza) periodicamente sperimentate per verificarne l'adeguatezza.

Il personale incaricato di gestire l'emergenza (addetto antincendio) viene formato anche in base a quanto richiesto dalla legislazione applicabile. Il RSPP assicura che:

- a tutti i dipendenti venga fornita adeguata formazione sulla preparazione alle emergenze (Piano di formazione);
- gli addetti antincendio siano individuati e adeguatamente formati (identificazione nominativi nel Documento di Valutazione dei Rischi e raccolta attestati di formazione);
- le prove di emergenza siano condotte a livello annuale (registrazione e conservazione dell'esito delle prove).

In fase seguente ad eventuali emergenze occorse la Direzione analizza l'efficacia delle procedure di risposta stabilite e attiva, se necessario, azioni correttive per la revisione o il miglioramento delle stesse.

### **7.5 Controllo**

#### **7.5.1 Monitoraggio e misurazione delle performance**

Per assicurare il costante monitoraggio dei processi in merito agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, GREEN RAVENNA SRL predispone una apposita check list "Sicurezza". Tale check-list è oggetto di costante aggiornamento da parte del Responsabile del Sistema sulla base delle osservazioni che possono provenire dal Datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dai lavoratori, dal Medico Competente o dall'ODV. La compilazione di tale check-list è assegnata ai Preposti con frequenza che la Direzione stabilisce nel "Piano delle Verifiche". Eventuali scostamenti rilevati in occasione dei controlli dei preposti sono gestiti a cura del RSPP secondo quanto descritto nel capitolo riservato alle non conformità e azioni correttive.

In considerazione di peculiari situazioni e specifiche problematiche legate alla salute e alla sicurezza delle diverse aree, la check list di riferimento può contenere quesiti di dettaglio della specifica area.

GREEN RAVENNA SRL adotta inoltre analisi e indicatori in grado di monitorare e misurare le prestazioni in tema di salute e sicurezza, tra cui:

- analisi degli infortuni, incidenti e mancati incidenti;
- analisi delle comunicazioni dalle parti interessate, tra cui i dipendenti;
- analisi delle non conformità, con particolare riferimento al rispetto delle procedure di controllo operativo (uso dispositivi di prevenzione, rispetto metodi di lavoro indicati, ecc.);
- analisi delle comunicazioni dalle parti interessate, tra cui i Fornitori e subappaltatori che svolgono attività presso le sedi di GREEN RAVENNA SRL ;
- analisi dei Report delle verifiche ispettive;
- monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati;
- monitoraggio dell'efficacia dei controlli periodici svolti a cura dei preposti sulla base di apposite check list.

I risultati dell'analisi dei dati vengono presentati periodicamente in occasione dei Riesami nelle riunioni della Direzione. Tali risultati vengono utilizzati per intraprendere le opportune azioni correttive e preventive.

### **7.5.2 Valutazione di conformità**

GREEN RAVENNA SRL , coerentemente con l'impegno alla conformità legislativa stabilito nella politica, effettua periodiche valutazioni alla conformità con i requisiti legali applicabili in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad eventuali altri requisiti sottoscritti. Tali verifiche vengono effettuate dal RSPP nell'ambito delle verifiche ispettive interne e la loro esecuzione può essere demandata a società di consulenza esterne. Per la gestione delle registrazioni (Piani di verifica, Rapporti di verifica) si rimanda al capitolo delle verifiche ispettive interne.

La conformità legislativa viene inoltre assicurata dal RSPP con l'aggiornamento periodico dello "scadenario sicurezza" che riporta le scadenze delle attività disposte dalla legge o dalle procedure interne.

### **7.5.3 Analisi degli incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive**

#### **7.5.3.1 Analisi degli incidenti**

GREEN RAVENNA SRL registra, indaga e analizza gli incidenti in modo da:

- determinare le implicite carenze rispetto alle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere la causa o aver contribuito all'avvenimento dell'incidente;
- individuare il bisogno di azione correttiva;
- individuare opportunità di azione preventiva;
- individuare opportunità di miglioramento continuo;
- comunicare i risultati di tale indagine.

Le indagini sono eseguite in modo tempestivo. Eventuali azioni correttive o preventiva si svolgono in conformità con quanto descritto nei paragrafi seguenti.

Il Datore di Lavoro e il RSPP individuano le seguenti situazioni per determinare le implicite carenze rispetto alle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e stabilire le azioni correttive o preventive necessarie ad evitarne il ripetersi:

- incidenti occorsi con infortunio;
- incidenti occorsi con potenziale infortunio;

L'analisi viene formalizzata sul documento "Modulo di rilevazione degli incidenti e dei mancati incidenti". Eventuali azioni correttive o preventive sono gestite in base a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

L'esito della valutazione degli incidenti e le azioni correttive e preventive intraprese vengono presentate nelle riunioni della Direzione e comunque nella Riunione Annuale della Sicurezza a cura del RSPP. Dall'analisi complessiva degli incidenti occorsi possono nascere ulteriori opportunità di miglioramento. La comunicazione ai dipendenti degli incidenti occorsi e delle azioni intraprese è assicurata dalla partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori alla Riunione Annuale della Sicurezza.

Gli incidenti con infortunio sono comunicati dai dipendenti con consegna del certificato medico all'Ufficio Amministrazione che provvede a:

- comunicare l'accaduto il Dirigente del Settore interessato;
- comunicare l'accaduto al RSPP per l'analisi delle cause come sopra descritto e l'attivazione delle necessarie azioni;
- inoltrare la denuncia di infortunio e il certificato medico agli Enti competenti in base a quanto disposto dalla vigenti normative;
- aggiornare il registro infortuni;
- conservare copia delle comunicazioni in apposito fascicolo;
- informare l'ODV

I mancati incidenti possono essere segnalati:

- dal personale attraverso comunicazione ai Preposti e altri referenti in ordine gerarchico;
- dai Preposti in occasione dei controlli semestrali sulla sicurezza (check list sicurezza).

Il RSPP analizza l'evento e dispone eventuali trattamenti immediati registrando le decisioni sul "Modulo di rilevazione degli incidenti e dei mancati incidenti". Eventuali azioni correttive o preventive sono gestite in base a quanto stabilito nei paragrafi seguenti

### **7.5.3.2 Non conformità azioni correttive e preventive**

GREEN RAVENNA SRL gestisce le non conformità riscontrate o che potrebbero essere riscontrate e le azioni correttive e preventive in tema di salute e sicurezza. Per non conformità si intende qualsiasi scostamento rispetto alle istruzioni, alle procedure operative stabilite ed ai requisiti legali. Le non conformità possono essere identificate:

- a cura degli operatori nello svolgimento quotidiano delle attività. In questo caso gli operatori sono stati sensibilizzati alla pronta comunicazione della non conformità al RSPP o al Preposto che compilano il "Modulo di rilevazione degli incidenti e dei mancati incidenti";
- a cura dei preposti durante le verifiche periodiche della sicurezza. In questo caso la non conformità viene registrata sulla check list di controllo che viene consegnata al responsabile del Sistema.

Il RSPP analizza la non conformità e stabilisce il trattamento più idoneo con l'eventuale collaborazione di personale o altri uffici interessati. Il trattamento stabilito e l'esito delle azioni messe in atto è formalizzato sul documento "Gestione non conformità, azioni correttive e preventive, reclami".

In fase di analisi di ogni non conformità riscontrata e in fase di valutazione annuale delle non conformità gestite, il RSPP, in accordo con la Direzione, stabilisce la necessità di attivazione di azioni correttive per eliminare la causa della non conformità ed evitarne così il ripetersi.

Le azioni correttive stabilite sono formalizzate nel modulo "Gestione non conformità, azioni correttive e preventive, reclami" che viene utilizzato dal Responsabile del Sistema anche per la registrazione delle azioni condotte e la verifica dell'efficacia delle stesse. Eventuali azioni preventive vengono inoltre intraprese per eliminare le cause di potenziali non conformità. La formalizzazione delle analisi condotte, delle decisioni stabilite e dell'esito delle attività messe in atto, viene registrato sul modulo "Gestione non conformità, azioni correttive e preventive, reclami".

Qualora le azioni correttive e preventive individuino rischi o controlli nuovi o modificati, il RSPP effettua una valutazione preventiva del rischio. Le azioni correttive e preventive vengono poste in relazione all'entità del problema riscontrato e sono commisurate al rischio per la salute e sicurezza.

Ogni necessaria modifica viene messa in atto dal RSPP con appropriato aggiornamento della documentazione, con conseguente tempestiva comunicazione alla Direzione e all'ODV.

#### **7.5.4 Controllo delle registrazioni**

GREEN RAVENNA SRL mantiene registrazioni appropriate per dimostrare la conformità alla normativa e per dare evidenza dei risultati raggiunti.

Le modalità di conservazione e gestione delle registrazioni sono indicate nell'"Elenco dei documenti e delle registrazioni"

In generale:

- le registrazioni cartacee sono conservate in appositi contenitori archiviati presso gli Uffici.
- le registrazioni elettroniche sono salvate su server. Apposite procedure di salvataggio periodico, avviate in automatico, garantiscono la conservazione delle informazioni.

L'Area Amministrazione garantisce il salvataggio periodico delle registrazioni elettroniche su nastro magnetico, attraverso apposite procedure di back up.

#### **7.5.5. Verifiche ispettive interne**

GREEN RAVENNA SRL esegue verifiche interne allo scopo di:

- determinare la conformità generale della gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro alla normativa;
- determinare se la gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro viene attuata secondo quanto stabilito dalla Politica per la salute e sicurezza e gli obiettivi prefissati in modo efficace;
- fornire informazioni sui risultati alla Direzione.

Le verifiche sono svolte in conformità ad un "Piano delle verifiche" approvato dalla Datore di Lavoro e predisposto tenendo conto:

- 1) dei risultati emersi dalla valutazione dei rischi;
- 2) dei risultati emersi dalle precedenti verifiche;
- 3) dell'analisi delle non conformità rilevate.

La pianificazione prevede che tutte le aree siano oggetto di verifica almeno una volta all'anno. La definizione e la approvazione del Piano delle Verifiche avviene durante il Riesame della Direzione.

Il personale che conduce le verifiche ispettive interne sul sistema deve essere indipendente rispetto all'area da auditare e deve dimostrare adeguata conoscenza e competenza sulla legislazione in materia di salute e sicurezza.

Il RSPP mantiene registrazioni sulle competenze degli auditor.

I risultati delle attività di verifica sono riportati su un "Rapporto di verifica ispettiva interna" che riporta le seguenti informazioni:

- data della verifica ispettiva, persone coinvolte, aree oggetto di verifica;
- evidenze emerse dalla verifica, sia in termini di conformità che di non conformità;
- il trattamento e/o la proposta di azioni correttive concordate con il Dirigente dell'area sottoposta ad audit per ognuna delle non conformità riscontrate
- firma dell'auditor e del Dirigente dell'area sottoposta ad audit (o del RSPP).

Il trattamento delle non conformità può essere registrato direttamente sul Rapporto di verifica Ispettiva.

I risultati delle Verifiche Ispettive e lo stato della efficacia delle Azioni intraprese costituiscono anche uno degli elementi per il Riesame della Direzione.

#### **7.5.5. Verifiche ispettive esterne**

GREEN RAVENNA SRL ha implementato apposite procedure volte a vigilare sul rispetto da parte di propri fornitori/partner dei precetti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche con apposite clausole contrattuali

### **7.6 Riesame del Sistema**

GREEN RAVENNA SRL riesamina le modalità di gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro con cadenza almeno annuale, al fine di verificare il mantenimento nel tempo dell'efficacia nel perseguire gli obiettivi stabiliti e l'attualità della politica.

#### **7.6.1 Riunione Annuale della Sicurezza**

Costituisce elemento di entrata per il riesame, il risultato della la Riunione Annuale della Sicurezza che, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente, viene svolta a cura di:

- datore di lavoro;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- medico competente;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- 1) il documento di valutazione dei rischi;
- 2) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- 3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha luogo almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Della riunione viene redatto un verbale che viene archiviato e messo a disposizione dei partecipanti dal RSPP.

### **7.6.2 Riesame del Sistema di Gestione**

Il Riesame viene organizzato con cadenza almeno annuale e in occasione di ogni significativo cambiamento di carattere tecnico e organizzativo. Partecipano al riesame il RSPP e le stesse funzioni coinvolte nella Riunione Annuale. Il Riesame può essere organizzato contestualmente alla Riunione Annuale della Sicurezza o in fase seguente.

#### **7.6.2.1 Elementi in Ingresso per il Riesame**

In sede di riesame vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- i risultati della Riunione Annuale della Sicurezza;
- l'adeguatezza della Politica;
- la verifica degli impegni presi la volta precedente (in particolare modo se tra queste vi sono state azioni correttive e preventive);
- lo stato e l'efficacia delle Azioni Correttive e/o Preventive intraprese;
- la verifica della gestione delle non conformità;
- l'analisi dei controlli periodici dei preposti;
- gli indicatori stabiliti per il monitoraggio;
- l'analisi degli infortuni, degli incidenti e dei mancati incidenti (da Riunione Annuale);
- l'esito dei risultati delle verifiche ispettive interne e le valutazioni rispetto alla conformità con i requisiti legali applicabili;
- l'andamento e l'efficacia dell'addestramento svolto;
- la analisi degli obiettivi definiti nel riesame precedente e nella Riunione Annuale della Sicurezza;
- modifiche organizzative e strategiche della Società;
- osservazioni a seguito di visite ispettive;
- evoluzione delle metodologie di lavoro, degli strumenti utilizzati, dell'organizzazione o delle normative di riferimento;
- eventuali elementi raccolti dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza durante i momenti di consultazione con i lavoratori;
- le comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami, in materia di salute e sicurezza;
- la documentazione relativa alle emergenze (reali o potenziali);
- la documentazione relativa all'attività di identificazione del pericolo, della valutazione e del controllo del rischio.

### 7.6.2.2 Elementi in Uscita dal Riesame

I riesami sono registrati in appositi verbali conservati a cura del RSPP. Il verbale viene sottoscritto dai partecipanti.

I risultati rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori compresi all'interno del Riesame della Direzione vengono messi a disposizione dei lavoratori, per il tramite del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la messa a disposizione del verbale a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi in uscita dal riesame sono costituiti da:

- decisioni circa gli obiettivi di miglioramento;
- decisioni circa le competenze che deve avere il personale (Piano della Formazione);
- decisioni circa la pianificazione delle verifiche ispettive;
- decisioni circa l'efficacia della gestione e dei suoi processi;
- decisioni circa nuove risorse sia in termini di risorse umane che di attrezzature inerenti al servizio svolto, che di infrastrutture;
- emissioni di eventuali azioni correttive e/o di azioni preventive;
- eventuali modifiche alla Politica per la Sicurezza.

### 8. Sanzioni disciplinari

In ordine al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel presente Modello, nelle istruzioni e procedure aziendale e comunque impartite dalle funzioni aziendali a ciò abilitate, si rinvia al paragrafo 4 della parte introduttiva generale del presente Modello intitolata "Sanzioni disciplinari".

### 9. Verifiche dell'Organismo di vigilanza e flusso di comunicazione nei suoi confronti

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono i seguenti:

1) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'ODV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di GREEN RAVENNA SRL eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

2) proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

3) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'ODV può:

- partecipare agli incontri della Direzione ed alla Riunione Annuale e Riesame;
- incontrare periodicamente il RSPP;

- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. GREEN RAVENNA SRL istituisce – con il coinvolgimento del RSPP – a favore dell'ODV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'ODV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di GREEN RAVENNA SRL

## REATI AMBIENTALI

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.2011) recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni" ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 i c.d. reati ambientali (art. 25 undecies).

### **1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p.)**

L'art. 727-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (che abroga la direttiva 79/409/CEE la c.d. direttiva «Uccelli»).

### **2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)**

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4,

paragrafi l o 2, della direttiva 2009/147 /CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19

giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

### **3. Fattispecie di reato di cui all'art.137 Codice Ambientale**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All'art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. ff) Cod. Amb. per "scarico" si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate;

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **4. Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod.Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. Sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 primo comma Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb .

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod . Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in

caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti - tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato I del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

## **5. Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod.Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb ..

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb ..

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia

come inquinamento, e l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n.

22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb .

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

#### **6. Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. Falsita' nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire:

- aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI;
- adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

#### **7. Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti ·**

Ai sensi dell'art. 259 comma I del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;

b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;

- c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

#### **8. Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb ..

#### **9. Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che:

- a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

## **9. Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

## **10. Fattispecie di cui alla L.n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

## **11. Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

## **12. Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

### **13. Fattispecie di cui alla L. n. 68/14**

In relazione agli eco reati, l'Organizzazione ritiene l'aspetto gestito attraverso le procedure ed i protocolli previsti per la matrice ambiente pur ritenendo il rischio, comunque, non presente.

### **14. Sanzioni**

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

### **14. Identificazione delle attività sensibili**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

1) gestione dei rifiuti come produttore nel caso in cui la merce da destinare al commercio scada prima della vendita

### **15. Valutazione del rischio e matrice-reati**

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in Green Ravenna Srl viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di  $P \times D$  di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006 - Gestione non autorizzata di rifiuti	effettuare raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale, ufficio spedizione	100-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 256 comma 1 lett. b) D.Lgs. 152/2006 - Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi	effettuare raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale, ufficio spedizione	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 256 comma 3/1 D.Lgs. 152/2006 - Discarica abusiva	realizzare o gestire una discarica non autorizzata	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 256 comma 3/2 D.Lgs. 152/2006 - Discarica abusiva e rifiuti pericolosi	realizzare o gestire una discarica non autorizzata se essa è destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	150-250 + interdittive		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 256 comma 4 D.Lgs. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni	inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale, ufficio spedizione	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Miscelazione di rifiuti pericolosi	effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti	gestione rifiuti in produzione	responsabile ambientale, responsabile produzione, direzione generale	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 256 comma 6/1 D.Lgs. 152/2006 - deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi							
art. 257 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - omessa bonifica dei siti	causare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti o non effettuare la prevista comunicazione	gestione rifiuti in produzione, vasche interrate, gestione pozzo adibito ad irrigazione, dilavamento piazzale	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	100-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 258 comma 4/2 D.Lgs. 152/2006 - predisposizione utilizzo di certificato di analisi falso	nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o fare uso di un certificato falso durante il trasporto	gestione rifiuti in produzione, vasche interrate, gestione pozzo adibito ad irrigazione, dilavamento piazzale	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 - traffico illecito di rifiuti	effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 253, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 260 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	allestire mezzi e attività continuative organizzate a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	comma 1 300-500, comma 2 400-800 + interdittive		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 260 bis comma 6 D.Lgs. 152/2006 - predisposizione o utilizzo di certificato di analisi falso nei SISTRI	predispone un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità' dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità' dei rifiuti	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 260 bis comma 7/2 D.Lgs. 152/2006 - Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione	omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale, ufficio spedizione	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 260 bis comma 7/3 D.Lgs. 152/2006 - Utilizzo certificato di analisi falso durante il trasporto	fare uso, durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	
art. 260 bis comma 8/1-2 D.Lgs. 152/2006 - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata	accompagnare il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata	gestione rifiuti in produzione	responsabile servizio gestione ambientale, responsabile ambientale, direzione generale, ufficio spedizione	150-250		Codice etico, mansionario, linee guida ISO 9001	

A tal proposito si precisa che tale rischio è residuale e riguarda solo la gestione dei rifiuti in relazione alla sola attività di produzione sporadica di rifiuto nel caso in cui la merce destinata al commercio scada prima della vendita.

A tale scopo il presidio più significativo risulta essere il mansionario con relativa formazione.

Nessuna altra fattispecie criminosa in materia ambientale si ritiene applicabile.

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO è IRREGOLARE  
(ARTT- 12 e 22 D.Lgs. 286/98) E INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603 bis  
cpp) XENOFOBIA E RAZZISMO L. 199/16**

Il reato ex art. 22 D.lgs. 286/98 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

Le pene sono aumentate se si verificano una delle seguenti aggravanti:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603- bis del codice penale.

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 200 quote.

Si dà evidenza, altresì che in data 4 novembre 2016, inoltre, è entrata in vigore la legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha ulteriormente ampliato l'ambito dei reati previsti dal D. Lgs 231/01.

La legge ha modificato il testo dell'art. 603bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ampliandone la previsione originaria. A tal proposito l'art. 6 della Legge introduce tale reato in seno all'art. 25 quinquies co. 1, lett. a) del D. Lgs 231/01 prevedendo sia sanzioni pecuniarie (d 400 a 1000 quote) che interdittive per una durata non inferiore ad 1 anno e anche definitive nel caso di utilizzo stabile dell'organizzazione allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

GREEN ritiene il rischio di commissione di tale fattispecie criminosa gestito attraverso i protocolli e le procedure già previste per il reato di cui all'art. 22 D.lgs. 286/98.

Ancora, si dà atto che in data 19 novembre 2017, è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" che ha previsto l'ampliamento dell'ambito dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs .231/2001 anche alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998), già contemplate nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 se commessi in modalità transazionale e, a seguito di tale modifica, divenuti rilevanti anche se commessi in modalità nazionale. L'articolo 12, nei commi sopra indicati, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nonché, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Inoltre con l'introduzione dell'art. 25 terdecies occorre fare riferimento anche al reato in materia di razzismo e xenofobia di cui alla L 654/75 che prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 800 e che punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

### 3. Identificazione delle attività sensibili

Le attività sensibili che Green ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) selezione del personale al momento dell'assunzione;
- 2) attività in appalto/subappalto;
- 3) omaggi, regalie e sponsorizzazioni

### 5. Valutazione del rischio e matrice-reati

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in GREEN RAVENNA SRL viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	PROCESSI SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	QUOTE	R	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
ART. 22 D.Lgs. 286/98	Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.	Assunzione, appalti	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE	100-200		procedure specifiche in fase di assunzione (quesiti e documentazione da richiedere), clausole contrattuali,	
art 603 bis cpp	intermediazione e sfruttamento del lavoro	Assunzione, appalti	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE	400-1000		procedure specifiche in fase di assunzione (quesiti e documentazione da richiedere), clausole contrattuali, procedura DUVRI	
art 3 comma 3 bis L 654/75	Propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	sponsorizzazioni, omaggi, regalie, spazi pubblicitari	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE	200-800		Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche – anagrafiche dei beneficiari; protocollo sponsorizzazioni ed elargizioni, protocollo assegnazione incarichi professionali, ISO 9001	

### 5. Norme generali di comportamento

Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale e organizzativa;
2. il sistema disciplinare;
3. in generale, la normativa applicabile.

In particolare gli Organi Sociali (in via diretta), i lavoratori dipendenti ed i consulenti di GREEN RAVENNA SRL (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) hanno il divieto di:

- favorire e/o promuovere l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo.

E' fatto inoltre divieto di assegnare incarichi di fornitura a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione.

A tale proposito, la Società, in caso di rapporti di fornitura in ambiti particolarmente sensibili (ad esempio aree geografiche a forte presenza di lavoro irregolare o comparti di attività storicamente esposti a tali rischi) sensibilizza i propri fornitori, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, in merito ai principi cui l'attività degli stessi deve ispirarsi, nell'ambito della collaborazione con GREEN RAVENNA SRL in tema di garanzie legali e morali dei lavoratori (rispetto della legge, non discriminazione, divieto di lavoro minorile, divieto di forme di coercizione mentale o fisica, divieto di abusi e molestie, rispetto delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispetto dei minimi salariali e degli orari di lavoro, rispetto delle libertà di associazione, rispetto della tutela dell'ambiente, ecc.).

Tutti gli accordi contrattuali con soggetti terzi devono comunque contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti all'utilizzo di lavoratori stranieri "irregolari").

Si devono inoltre prevedere apposite procedure per la selezione del personale con elenco della documentazione minima richiesta.

Al fine di prevenire i reati in materia di xenofobia e razzismo occorre dare applicazione alle procedure e protocolli in materia di omaggi, regalie e sponsorizzazione evidenziando i criteri di scelta dei beneficiari e dell'oggetto degli eventuali eventi sponsorizzati.

## **REATI TRIBUTARI**

Con il decreto fiscale DL 124/19 è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche beneficiarie di condotte delittuose in materia tributaria con particolare riferimento agli artt. 2,3,10 e 11 meglio descritti in matrice di rischio.

Il Decreto per questi reati prevede le seguenti sanzioni:

Sanzione pecuniaria: da 400 fino a 500 quote.

### **Identificazione delle attività sensibili**

Le attività sensibili che GREEN ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) rapporti con fornitori, consociati, agenti, partner e soggetti terzi;
- 2) contratti di acquisto e/o vendita e/o agenzia;
- 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari;
- 4) sponsorizzazioni; gestione cassa.

## Valutazione del rischio e matrice-reati

La valutazione del rischio di commissione di tale fattispecie criminosa in GREEN viene espressa attraverso il criterio già descritto al punto 3 del presente MOG.

Di seguito si riporta, quindi, la matrice di reato con individuato il rischio emerso attraverso il calcolo di P x D di cui al punto 3 del presente MOG e con specifica dei protocolli e/o procedure tali da rendere il rischio detto, ove ritenuto presente, come accettabile (intendendosi "accettabile" il rischio della commissione dei reati presupposto considerati esclusivamente attraverso l'elusione intenzionale e fraudolenta delle procedure e/o protocolli previste/i).

REATO	CONDOTTA	ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI E RISORSE UMANE COINVOLTE	quote	RI	PROTOCOLLI SPECIFICI	RR
art. 2 D.lg. 129/19 Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti	Inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo o con un valore superiore a quello reale	1) rapporti con fornitori, consociati, partner agenti e soggetti terzi, ; 2) contratti di acquisto, vendita, agenzia; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari/provvigioni; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE/CONSULENTE ESTERNO, AREA acquisti e vendite, AREA COMMERCIALE	fino 500 ma per elementi passivi fittizi sotto i 100.000 euro fino a 400 quote		Prezzi dei beni acquistati in linea con quello di mercato; verifica su esistenza e operatività del fornitore/agente (camerale fatturato addetti), verifica se l'oggetto dell'attività del fornitore/agente è coerente con quanto fatturato; corrispondenza commerciale; individuazione dell'interlocutore (e mail, posizione all'interno del fornitore)	
art.3 D.lg. 129/19 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il fisco	1) rapporti con fornitori, consociati, partner agenti e soggetti terzi, ; 2) contratti di acquisto, vendita, agenzia; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari/provvigioni; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE/CONSULENTE ESTERNO, AREA acquisti e vendite, AREA COMMERCIALE	fino 500		Verifica delle operazioni e rispondenza con la realtà: non devono emergere simulazioni oggettive; verifiche dei soggetti coinvolti: non devono emergere simulazioni soggettive (es. soggetti interposti); verifica della documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.	
art.10 D.lg. 129/19 occultamento o distruzione documenti contabili	Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria	1) rapporti con fornitori, consociati, partner agenti e soggetti terzi, ; 2) contratti di acquisto, vendita, agenzia; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari/provvigioni; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE/CONSULENTE ESTERNO, AREA acquisti e vendite, AREA COMMERCIALE	fino 400		Disciplina delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali; individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri; verifiche periodiche sulle scritture contabili; disciplina delle modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture	
art. 11 D.lg. 129/19 sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva	1) rapporti con fornitori, consociati, partner agenti e soggetti terzi, ; 2) contratti di acquisto, vendita, agenzia; 3) transazioni finanziarie e gestione dei flussi finanziari/provvigioni; 4) sponsorizzazioni; gestione cassa	DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRAZIONE/CONSULENTE ESTERNO, AREA acquisti e vendite, AREA COMMERCIALE	fino 400		Disciplina dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili partecipazioni; disciplina di cessioni e operazioni straordinarie; valutazione dell'identità delle controparti (interesse all'operazione legami con soci/amministratori); comunicazioni tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali (che vengono a conoscenza di controlli) a chi è deputato ad alienazioni e operazioni straordinarie	

## Norme generali di comportamento

Dipendenti e gli Organi Sociali devono:

1 applicare prezzi dei beni acquistati in linea con quello di mercato; verifica su esistenza e operatività del fornitore/agente (camerale fatturato addetti), verifica se l'oggetto dell'attività del fornitore/agente è coerente con quanto fatturato; corrispondenza commerciale; individuazione dell'interlocutore (e mail, posizione all'interno del fornitore);

2 verifica delle operazioni e rispondenza con la realtà: non devono emergere simulazioni oggettive; verifiche dei soggetti coinvolti: non devono emergere simulazioni soggettive (es. soggetti interposti); verifica della documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa;

3 prevedere una disciplina delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali; individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri; verifiche

periodiche sulle scritture contabili; disciplina delle modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture

4 Disciplina dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili partecipazioni; disciplina di cessioni e operazioni straordinarie; valutazione dell'identità delle controparti (interesse all'operazione legami con soci/amministratori); comunicazioni tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali (che vengono a conoscenza di controlli) a chi è deputato ad alienazioni e operazioni straordinarie

### **ESCLUSIONI**

GREEN RAVENNA SRL, non ritiene di inserire nel presente MOG i rischi legati alle seguenti macroaree di reati presupposto in quanto ritenuti non sensibili:

- delitti contro la personalità individuale, falsità in monete, terrorismo, mutilazione di organi genitali.

Quanto al reato di associazione a delinquere ed autoriciclaggio, il rischio si può ritenere accettabile se attuate le procedure e/o protocolli previste/i per le singole fattispecie delittuose analizzate nel presente MOG (es. riciclaggio).

Cotignola, 12 febbraio 2020

IL DATORE DI LAVORO

**GREEN RAVENNA Srl**

Il Presidente del CdA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.